Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 19 luglio 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	100	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 giugno 1938-XVI, n. 979.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 390, che ha modificato il regime fiscale degli oli minerali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 390, che ha modificato il regime fiscale degli oli minerali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1938-XVI, n. 980.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 172, che reca agevolazioni fiscali per l'illuminazione delle mostre e delle insegne dei negozi e dei pubblici esercizi nella città di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 172, che reca agevolazioni fiscali per l'illuminazione delle mostre e delle insegne dei negozi e dei pubblici esercizi nella città di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1938-XVI, n. 981.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 174, concernente l'estensione alle sedie a sdraio in tela, di origine libica, della esenzione daziaria stabilita per le sedie a sdraio in pelle.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 174, concernente l'estensione alle sedie a sdraio in tela, di origine libica, dell'esenzione daziaria stabilita per le sedie a sdraio in pelle.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 982.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 173, concernente l'aliquota ridotta di tassa di vendita sui residui da impiegare per generare energia elettrica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 173, concernente l'aliquota ridotta di tassa di vendita sui residui da impiegare per generare energia elettrica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1938-XVI, n. 983.

Approvazione degli Accordi di carattere commerciale e finanziario, stipulati in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 14 aprile 1938.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Accordi di carattere commerciale e finanziario stipulati in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 14 aprile 1938;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di pagamento con Protocollo addizionale e all'Accordo per regolare gli scambi commerciali: atti stipulati in Roma, fra l'Italia e la Francia il 14 aprile 1938.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 1° maggio 1938.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 49. — MANCINI.

Accord de paiement entre l'Italie et la France.

Art. 1er.

1. Les paiements afférents aux importations de marchandises italiennes en France et de marchandises françaises en Italie, effectuées postérieurement à la date de la mise en vigueur du présent Accord, se feront en devises libres dans les formes habituellement en usage dans les relations internationales en matière de paiements et compte tenu des formalités en vigueur dans le pays débiteur.

Il est précisé que, pour le règlement des importations italiennes en France, l'emploi des billets d'Etat et des billets de banque italiens, ainsi que de la monnaie divisionnaire italienne, est interdit.

2. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux règlements afférents aux marchandises italiennes importées en France avant la date de la mise en vigueur du présent Accord, lorsque les versements correspondants n'ont pas été déjà faits à cette date à l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris, conformément aux dispositions de l'art. 2 du *Modus Vivendi* du 11 août 1936 ou de l'art. 2 (*a*) de l'échange de Notes de la même date, relatif aux créances commerciales arriérées.

3. Le règlement des importations françaises en Italie effectuées avant la date de la mise en vigueur du présent Accord continuera à avoir lieu conformément aux dispositions du *Modus Vivendi* et de l'échange de Notes du 11 août 1936. Toutefois, le transfert des montants en lires italiennes versés à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero sera assuré conformément aux dispositions de l'art. 4 du présent Accord.

En ce qui concerne les versements qui seront effectués par des importateurs italiens postérieurement au 31 août 1938, en réglement d'importations françaises en Italie effectuées avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, le transfert sera réalisé directement par l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero sans intervention de l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris.

Art. 2.

Aux termes du présent Accord, on entend par marchandises françaises et par marchandises italiennes les marchandises qui, suivant la législation en viguer dans le Pays importateur, sont considérées comme originaires de l'autre Pays.

Les dispositions du présent Accord s'appliquent également au paiement des frais accessoires afférents à l'importation ed à l'exportation des marchandises.

Sont exclus de ces dispositions les paiements relatifs aux marchandises originaires de l'un des deux Pays ayant simplement transité à travers le territoire de l'autre Pays.

Art. 3.

Après déduction des sommes qui, conformément aux dispositions des art. 4 et 5 du présent Accord, sont destinées au règlement des créances commerciales françaises arriérées et des créances financières françaises arriérées et courantes; après déduction également des sommes qui resteront à la disposition de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero pour être affectées à des achats à réaliser dans les Colonies françaises et Pays de protectorat français; le solde des entrées de devises provenant de l'importation en France de marchandises italiennes sera affecté au paiement des marchandises françaises importées en Italie.

Art. 4.

Une somme fixe de 12 millions de francs par mois, à prélever sur les entrées de devises mentionnées à l'art. 3, sera destinée au règlement des créances commerciales françaises arriérées.

Cette somme sera repartie dans les conditions suivantes:

1. une somme fixe de 3 millions de francs sera utilisée pour le transfert des montants en lires déjà versés ou qui seront versés à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero en paiement des créances commerciales françaises arriérées, visées au premier paragraphe de l'article 1er de l'échange de notes en date du 11 août 1936 (arriéré ancien);

2. une somme fixe de 9 millions de francs sera utilisée pour le transfert des montants en lires déjà versés ou qui seront versés a l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero en paiement de marchandises françaises importées sous le régime du *Modus Vivendi* du 11 août 1936 (arriéré nouveau).

Il reste entendu que, après paiement intégral de l'arriéré ancien visé au paragraphe 1er du présent article, la totalité de la somme fixe de 12 millions de francs sera destinée à la liquidation de l'arriéré nouveau visé au paragraphe 2 du présent article.

Lorsque, par suite de l'extinction de l'arriéré commercial ancien et nouveau, la somme fixe de 12 millions de francs deviendra disponible, les deux Gouvernements se mettront d'accord sur l'affectation au transfert de créances françaises des montants devenus disponibles.

Les soldes en devises qui ressortiraient de l'examen des comptes prévu à l'art. 6 du présent Accord, auquel devra procéder la Commission Mixte crée par l'art. 8, seront en principe totalement affectés à la liquidation de creances commerciales françaises arriérées.

Art. 5.

1. 10 % des entrées de devises mentionnées à l'art. 3 du présent Accord seront affecté au règlement des créances financières françaises sur l'Italie.

2. Le produit en devises, ou partie du produit en devises, de l'importation en France de certaines marchandises italiennes, sera, en outre, affecté au transfert de créances financières françaises d'échéance antérieure à la mise en vigueur du présent Accord. La liste de ces marchandises sera établie d'accord entre les deux Gouvernements.

Art. 6.

Au début de chaque semestre les deux Gouvernements établiront la prévision des devises qui seront disponibles au cours de ce semestre pour l'importation de marchandises françaises en Italie; le volume des importations françaises sera réglé eu égard à cette prévision.

Ladite prévision sera établie compte tenu du montant probable des entrées de devises au cours du semestre à venir, ainsi que du résultat des opérations du semestre échu.

Art. 7.

Le présent Accord s'applique également à l'Algérie.

Art. 8.

Chacun des deux Gouvernements désignera une Commission gouvernementale qui aura pour tâche de résoudre toutes les questions relatives à l'exécution du présent Accord; ils se communiqueront aussitôt que possible la composition de chaque commission.

Les Commissions gouvernementales se réuniront en commission mixte tous les six mois et toutes les fois que l'un des deux Présidents le demandera. La première réunion aura lieu au début du mois de juillet 1938.

Elles auront la faculté de s'adjoindre des experts et d'organiser des sous-commissions mixtes. Elles établiront un programme commun de travail.

Art. 9.

Le présent Accord entrera en vigueur le 1er mai 1938 pour un période qui prendra fin le 31 décembre 1939.

Néanmoins, chacun des deux Gouvernements pourra le dénoncer avec un préavis de trois mois, pour en faire cesser les effets à la fin de chaque semestre, au cas où serviendrait un changement notable dans l'équilibre des échanges entre les deux Pays.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 14 avril 1938.

Pour l'Italie: CIANO — *Pour la France:* BLONDEL

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.

Protocole additionnel
à l'Accord de paiement entre l'Italie et la France.

I. — *Ad* Art. 1er, Paragr. 1. — Les montants en lires versés à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero avant la date de la mise en vigueur de l'Accord en paiement de marchandises françaises non encore importées à cette date, donneront lieu à la délivrance de devises libres.

Ad Art. 1er, Paragr. 2. — Les sommes versées à l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris par des importateurs français à titre de cautionnement et non encore transférées, seront mises sans délai par l'Office à la disposition de l'Istituto, avec l'autorisation des interéssés. L'Office transmettra à l'Istituto la liste des créances auxquelles correspondent les sommes susvisées.

Sous réserve de la disposition qui précède tous les versements que l'Office aura reçus jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'Accord seront utilisés conformément aux stipulations du *Modus Vivendi* et de l'échange de notes du 11 août 1936.

II. — *Ad* Art. 2. — Les dispositions de l'Accord s'appliquent également au paiement des abonnements aux journaux et aux revues, ainsi que des insertions dans ces publications.

III. — *Ad* Art. 3. — L'Istituto tiendra un compte statistique en lires italiennes dans lequel il inscrira:

— *au credit*: la contrevaleur en lires italiennes des devises provenant de la vente de marchandises italiennes en France, ainsi que des frais accessoires se rapportant aux importations et aux exportations entre les deux Pays;

— *au débit*: la contrevaleur en lires italiennes des devises délivrées, suivant les dispositions de l'Accord, en règlement de créances françaises commerciales et financières, arriérées et courantes, et de frais accessoires se rapportant aux importations et aux exportations entre les deux Pays.

Les sommes inscrites au débit seront reparties selon les différentes affectations prévues aux articles 3, 4 et 5 de l'Accord.

Les montants encaissés ou payés en devises libres à titre de frets maritimes pour le transport de marchandises vendues f.o.b. ne seront pas inscrits dans ledit compte statistique.

Les services commerciaux et financiers de l'Ambassade de France à Rome suivront la tenue de ce compte et l'Istituto tiendra à leur disposition toute justification concernant les écritures qui auront été passées.

IV. — *Ad* Art. 4. — La somme fixe mensuelle de 12 millions de francs destinée à la liquidation des créances commerciales françaises arriérées sera mise par l'Istituto à la disposition de l'Office à la fin de chaque mois et pour la première fois le 31 mai 1938.

L'Office utilisera ces disponibilités pour l'exécution des ordres de paiement, établie suivant l'ordre chronologique des versements effectués en Italie conformément aux dispositions du *Modus Vivendi* et de l'échange de notes du 11 août 1936, qui lui seront transmis par l'Istituto.

L'Istituto donnera avis à l'Office des versements qui seront effectués en Italie par les débiteurs jusqu'au 31 août 1938 conformément aux dispositions du *Modus Vivendi* et de l'échange de notes du 11 août 1936; ces avis contiendront toutes indications nécessaires pour identifier la créance.

2. Conformément aux dispositions de l'art. 1er paragraphe 3 de l'Accord, les montants qui seront versés à l'Istituto postérieurement au 31 août 1938, en règlement d'importations françaises en Italie effectuées avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, ne seront pas signifiés à l'Office; ces montants resteront déposés auprés de l'Istituto qui en transférera directement la contrevaleur en francs, en continuant à observer l'ordre chronologique des versements.

L'Istituto utilisera à cet effet les mensualités susvisées de 12 millions de francs, lorsque les arriérés pris en charge par l'Office auront été liquidés.

La conversion en francs des montants en lires versés à l'Istituto postérieurement au 31 août 1938 continuera à se faire dans les conditions prévues par le *Modus Vivendi* et l'échange de notes du 11 août 1936.

3. Après transfert de tous les versements qu'il aura reçus en règlement d'importations françaises en Italie effectuées avant la date de l'entrée en vigueur de l'Accord, l'Istituto prélèvera sur les mensualités de 12 millions de francs la somme qui sera nécessaire pour le transfert des versements en lires qui ont été effectués à des comptes bloqués au nom de créanciers français, conformément au Décret ministerial italien du 20 novembre 1935, en paiement de certaines marchandises étrangères, versements évalués à environ 1 million de lires.

V. — *Ad* Art. 6. — L'Istituto sur la base des déclarations qui seront présentées aux Bureaux italiens de Douane par les importateurs et exportateurs italiens, calculera au commencement de chaque mois la valeur des marchandises françaises importées en Italie et la valeur des marchandises italiennes importées en France au cours du mois précedent.

Le résultat de ces calculs sera porté à la connaissance des services commerciaux et financiers de l'Ambassade de France à Rome.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 14 avril 1938.

Pour l'Italie: CIANO — *Pour la France*: BLONDEL.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO

Arrangement entre l'Italie et la France pour règler leurs échanges commerciaux.

Le *Gouvernement italien* et le *Gouvernement français*, sé référant à l'Accord de paiement signé en date de ce jour, sont convenus des dispositions suivantes relatives aux échanges commerciaux entre leurs Pays:

Art. 1.

Chacun des deux Pays admettra, par voie autonome, dans la mesure du maximum possible, l'importation des marchandises originaires et en provenance de l'autre Pays en tenant compte des courants habituels de leurs échanges.

Art. 2.

Les deux Gouvernements examineront dans quelle mesure les contingents qui n'auraient pas été utilisés ou qui ne l'auraient été que partiellement au cours de leur période de validité, pourront être reportés sur la période suivante de la même année.

Ils se communiqueront à une date aussi rapprochée que possible de leur délivrance le montant des licences distribuées pour chaque produit soumis à des mesures restrictives d'importation.

Art. 3.

Le Gouvernement français continuera à appliquer aux vins originaires et en provenance d'Italie le traitement douanier et les dispositions qui étaient en vigueur le 31 mars 1938 en vertu des notes échangées le 11 août 1936 et de l'Avenant au *Modus Vivendi* du 4 mars 1932 signé à Paris le 1er octobre 1933. Toutefois, les droits appliquables aux vins autres que les vins de liqueur, repris sous le N. 171 *bis* du tarif douanier français, sont ceux qui résultent de la révision générale des droits de douane du 10 mars 1938.

De son côté, le Gouvernement italien appliquera, à titre de réciprocité, par voie autonome, aux vins, cognacs, armagnacs, rhums et liqueurs d'origine et en provenance de France, le traitement douanier et les dispositions qui étaient en vigueur le 31 mars 1938 en vertu des accords si-dessus désignés.

Le Gouvernement français admettra en France les vins italiens dans les mêmes conditions que celles prévues par l'art. 1er du Protocole de signature de l'Avenant au *Modus Vivendi* du 4 mars 1932, signé à Paris le 1er octobre 1933.

De son côté, le Gouvernement italien admettra l'importation en Italie des vins, cognacs, armagnacs, rhums et liqueurs d'origine et en provenance de France, en raison de 90 % de la valeur des importations françaises en Italie desdits produits en 1934.

Art. 4.

Toutes les questions relatives à l'exécution du présent Arrangement seront confiées à l'examen et aux décisions de la Commission mixte prévue à l'art. 8 de l'Accord de paiement signé en date de ce jour.

Art. 5.

Le présent Arrangement aura le même validité que l'Accord de paiement signé en date de ce jour. Il pourra être dénoncé dans les mêmes conditions.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 14 avril 1938.

Pour l'Italie: CIANO — *Pour la France:* BLONDEL

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1938-XVI, n. 984.

Modificazioni all'art. 2 del Regio decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, concernente il collocamento a riposo dei professori dei Regi istituti nautici provenienti dagli ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 22 aprile 1923-I, n. 3174;
Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 20 luglio 1928-VI, n. 1954;
Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, delle leggi sulle pensioni civili e militari, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Considerata la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove norme circa il limite di età per il collocamento a riposo di una categoria di professori dei Regi istituti tecnici nautici;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, è fatta la seguente aggiunta: « A decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI il collocamento a riposo dei professori dei Regi istituti tecnici nautici provenienti dagli ufficiali della Regia marina ed assunti nei ruoli degli insegnanti degli istituti predetti, in base ai Regi decreti 22 aprile 1923-I, n. 3174, e 20 luglio 1928-VI, n. 1954, i quali optarono per la conservazione della pensione militare, avrà luogo al 16 settembre dell'anno solare in cui compiono 70 anni di età.

« I professori, i quali, trovandosi nelle condizioni predette, siano stati già collocati a riposo prima del compimento del 70° anno di età, potranno essere riassunti in servizio in seguito a loro domanda col trattamento economico previsto dal R. decreto 20 luglio 1928-VI, n. 1954 ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 86. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 985.

Modificazione all'art. 13 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, riguardante il riordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, riguardante il riordinamento dei Corpi consultivi della Marina, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2426;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di modificare la composizione del Comitato per i progetti delle navi stabilita dal citato R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2426;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, per la guerra e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La lettera *e)* del 1° comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2426, è sostituita dalla seguente:

« *e)* due ufficiali generali o colonnelli del Corpo delle Armi navali, membri ordinari; ».

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 90. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 986.
Autorizzazione del contributo di L. 1.000.000 a favore del comune di Messina per i lavori di risanamento di quell'abitato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di concorrere nella spesa delle opere di risanamento da eseguirsi in Messina, nella zona lungo il litorale che va da piazza Vittoria a piazza S. Francesco di Paola;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per le opere di risanamento da eseguirsi in Messina, nella zona situata lungo il litorale da piazza Vittoria a piazza S. Francesco di Paola, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere al comune di Messina un contributo fino al limite massimo di L. 1.000.000 in base a certificati dell'Ufficio del genio civile attestanti la regolarità e l'importo dei lavori eseguiti.
All'uopo è autorizzata la spesa di L. 1,000.000 da iscrivere nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nella misura di L. 500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 82. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 giugno 1938-XVI, n. 987.
Radiazione della Regia nave sussidiaria « Città di Siracusa » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e sue successive modificazioni;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave sussidiaria « Città di Siracusa » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 19 maggio 1938-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 91. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 maggio 1938-XVI, n. 988.
Emissione di francobolli commemorativi del VI Centenario Giottesco valevoli per le Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;
Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 166, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1153, che disciplina la emissione di carte valori postali commemorative;
Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie speciale di francobolli a ricordo del VI Centenario Giottesco e valevoli per le Isole italiane dell'Egeo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la emissione di francobolli commemorativi del VI Centenario Giottesco per le Isole italiane dell'Egeo nei seguenti valori e per il pagamento delle tasse postali in genere:

1) L. 1,25;

2) L. 2,75 (più 2 lire di soprapprezzo).

Tali francobolli avranno la dicitura « Isole italiane dell'Egeo ».

Art. 2.

La vendita al pubblico dei francobolli di cui all'articolo precedente verrà iniziata appena possibile e cesserà tre mesi dopo l'inizio della vendita stessa.

I francobolli non saranno ammessi al cambio.

Art. 3.

Il Governatore delle Isole italiane dell'Egeo è autorizzato a stipulare col Comitato per le onoranze commemorative di Giotto apposita convenzione per regolare i rapporti inerenti ai francobolli indicati nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 88. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 giugno 1938-XVI, n. 989.
Disposizioni in applicazione dell'art. 29 del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 142.

N. 989. R. decreto 23 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze, vengono adottate disposizioni in relazione all'art. 29 del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 142.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI.
Autorizzazione al Regio commissario liquidatore della S. A. « Consorzio Italiano Assicurazioni », di Roma, a trasferire il portafoglio assicurativo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 19 maggio 1938-XVI, con cui la Società anonima « Consorzio Italiano Assicurazioni », con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, recante norme sulla concentrazione e liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che per regolare i rapporti con gli assicurati della detta società si è manifestata la necessità di consentire il trasferimento di ufficio ad altra impresa di assicurazione dei contratti costituenti il portafoglio assicurativo del « Consorzio Italiano Assicurazioni »;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio commissario liquidatore della Società anonima « Consorzio Italiano Assicurazioni », con sede in Roma, è autorizzato a provvedere, secondo le norme indicate nell'art. 2 del R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, alla stipulazione di apposita convenzione con altra impresa di assicurazione in esercizio per il trasferimento a quest'ultima del portafoglio assicurativo di detto « Consorzio Italiano Assicurazioni ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI
Registro 7 Ministero corporazioni, foglio 130. — MASINI.

(2587)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 luglio 1938-XVI.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, con sede in Bolzano, approvato con R. decreto 9 gennaio 1936-XIV, n. 114;

Vedute la deliberazione in data 21 giugno 1938-XVI dell'assemblea dei soci e le deliberazioni in data 15 e 21 giugno 1938-XVI del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

In conformità della deliberazione adottata il 4 luglio 1938-XVI dall'on. Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, con sede in Bolzano, allegato al presente decreto, composto di 64 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri
MUSSOLINI

Statuto della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano.

TITOLO I.

ORIGINE - COSTITUZIONE - SEDE E SCOPO.

Art. 1.

La Cassa di risparmio della provincia di Bolzano è la continuazione della Cassa di risparmio di Bolzano (fondata nel 1854), Merano (fondata nel 1870) e Brunico (fondata nel 1857), fuse in forza del R. decreto 10 ottobre 1935, n. 2273, per formare un unico istituto provinciale.

Art. 2.

La Cassa è costituita da una associazione di persone.

Art. 3.

La Cassa ha la sede centrale a Bolzano e potrà istituire sedi e dipendenze nel territorio della provincia di Bolzano, a sensi delle disposizioni in vigore. Potrà gestire istituzioni economiche consentite dalle leggi che disciplinano le Casse di risparmio.

Art. 4.

La Cassa ha lo scopo di raccogliere depositi a titolo di risparmio e di trovare ad essi cauto e conveniente collocamento, favorendo la previdenza, ed erogando gli eventuali utili disponibili in opere di pubblica utilità e di assistenza.

Può anche ricevere depositi in conto corrente o di altra natura alle norme e condizioni stabilite dalle disposizioni che regolano tale materia.

Art. 5.

La Cassa è istituto autonomo. I limiti e le forme della sua azione sono determinate dalle leggi e dal presente statuto. Essa fa parte della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie, costituita con R. decreto 27 aprile 1928, n. 1022.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di 100 nè inferiore di 75, dei quali almeno 43 residenti nella zona della Cassa di risparmio di Bolzano, qual'era prima della fusione effettuata in forza del R. decreto 10 ottobre 1935, n. 2273, 22 almeno in quella della Cassa di risparmio di Merano e 10 almeno in quella della Cassa di risparmio di Brunico.

Art. 7.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina dell'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Ogni socio all'atto della nomina versa un contributo di L. 250.

Art. 9.

Non possono essere nominati soci o cessano di esserlo:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che abbiano riportato condanna infamante;

b) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con la stessa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

c) coloro i quali commettano azioni contrarie al decoro della Cassa;

d) coloro che non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare in tre adunanze ordinarie consecutive seza giustificato motivo;

e) i dirigenti, funzionari e impiegati della Cassa.

E' di competenza del Consiglio di amministrazione il pronunciare la decadenza dalla qualità di socio nei casi sopra indicati.

Contro tale pronuncia il socio ha facoltà di appellarsi all'assemblea dei soci alla prima adunanza.

Art. 10.

Un socio può farsi rappresentare da un altro socio nell'assemblea quando egli sia impedito ad intervenire.

Ciascun socio non potrà avere che un voto a la delegazione di un socio solo.

TITOLO III.

ASSEMBLEE DEI SOCI.

Art. 11.

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie e deliberano:

1) sulla nomina di nuovi soci;

2) sulla revoca degli stessi nel caso di cui l'articolo 9, ultimo comma;

3) sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, per la parte di loro competenza;

4) sulla nomina di un sindaco;

5) sulla retribuzione del Collegio sindacale;

6) sull'approvazione dei rendiconti annuali;

7) sulla erogazione della parte disponibile degli utili a sensi dell'art. 60.

L'assemblea esprime inoltre parere sulle riforme dello statuto ad essa sottoposte dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

L'assemblea ordinaria ha luogo entro il primo trimestre di ogni anno per deliberare sul bilancio dell'anno precedente, chiuso al 31 dicembre, sulla nomina del sindaco, sulla retribuzione del Collegio sindacale e sulla erogazione della parte disponibile degli utili a sensi dell'art. 60.

Art. 13.

Le assemblee straordinarie sono convocate tutte le volte che il Consiglio di amministrazione lo creda opportuno, o ne facciano domanda scritta almeno 25 soci, indicando gli oggetti che intendono trattare.

Art. 14.

La convocazione dell'assemblea deve essere comunicata ai soci almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno.

Art. 15.

L'assemblea si ritiene legalmente costituita se è presente almeno la metà dei soci, compresi i rappresentati.

Ove non si raggiunga questo numero l'assemblea si riunirà in seconda convocazione un'ora dopo e sarà legale con la presenza di almeno 15 soci compresi i rappresentati.

Art. 16.

Nelle assemblee non potrà deliberarsi sopra oggetti non iscritti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni concernenti deliberazioni su persone debbono essere a scrutinio segreto, a meno che l'assemblea non deliberi altra forma di votazione.

Art. 17.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza anche di questi, da un consigliere designato dal Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale della Cassa funziona da segretario dell'assemblea.

TITOLO IV.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione è composto di 9 membri nominati:

a) il presidente e il vicepresidente con decreto del Capo del Governo;

b) sette consiglieri dall'assemblea dei soci nel proprio seno fra i residenti in Bolzano, Merano e Brunico, tenendo conto, nei limiti del possibile, delle proporzioni indicate nel patto di fusione di cui il R. decreto 10 ottobre 1935, n. 2273.

Il presidente e il vicepresidente durano in carica 5 anni; gli altri membri del Consiglio 4 anni. Tutti sono rieleggibili.

I membri non di nomina governativa si rinnovano in ragione di 3 nel primo biennio e di 4 nel secondo biennio.

Nel primo biennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

Le dimissioni dei consiglieri saranno presentate al presidente.

In caso di sostituzione prima del prescritto periodo di scadenza del presidente, del vicepresidente e dei consiglieri, i nuovi nominati resteranno in carica per il periodo che restava da compiere ai membri sostituiti.

Art. 19.

Il Consiglio amministra la Cassa, sorveglia l'andamento del servizio e la continua e scrupolosa osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti.

Esso delibera su tutti gli atti e gli affari della Cassa, sui limiti, forme e criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della stessa, sulla nomina, trattamento economico e di quiescenza del direttore generale; approva il regolamento organico e disciplinare del personale e procede alla nomina ed alla revoca del personale stesso; delibera sul conferimento delle procure per la rappresentanza legale della Cassa, oltre a quelle stabilite dall'art. 26; designa il consigliere incaricato di sostituire il presidente, nei casi di cui agli articoli 17 e 26.

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione potrà istituire Comitati, Commissioni di sconto, di vigilanza e speciali, sia permanenti che temporanei, presso la sede centrale e presso le sedi e filiali, determinandone la composizione, le facoltà e la durata.

Art. 21.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengono di regola ogni 15 giorni e straordinariamente quando il presidente lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno due consiglieri, o dei sindaci.

Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno 5 consiglieri, sempre che siano fra questi il presidente o il vicepresidente.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale il voto a cui aderisce chi presiede l'adunanza. I verbali saranno firmati dal presidente e dal direttore generale.

Art. 22.

Il consigliere, il quale manchi di intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione per tre volte consecutive senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Art. 23.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, direttore generale, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione.

Art. 24.

Le incompatibilità di cui al precedente articolo sono estese ai membri dei Comitati e Commissioni istituiti dalla Cassa.

Art. 25.

Per l'intervento alle adunanze del Consiglio di amministrazione, dei Comitati e delle Commissioni, per le sedute presso gli enti in rappresentanza e con delega della Cassa, per il servizio giornaliero di presidenza e di turno dei consiglieri e per gli incarichi speciali, spetta per ogni giorno di servizio e per ogni seduta, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle eventuali spese. Tale medaglia di presenza sarà di L. 55 al lordo dell'imposta di ricchezza mobile per il presidente e per le adunanze del Consiglio di amministrazione. Negli altri casi sarà fissata dal Consiglio di amministrazione, in misura non eccedente l'importo di cui sopra.

A ciascun consigliere non potrà mai competere più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

TITOLO V.

PRESIDENTE.

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa.

Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e le assemblee dei soci, sovraintende all'indirizzo generale amministrativo, e prende nei casi di urgenza tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, riferendone al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza.

Il presidente ha diritto di assistere con voto deliberativo, alle sedute dei Comitati e delle Commissioni.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da uno dei consiglieri designato dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI.

COLLEGIO SINDACALE.

Art. 27.

Presso la Cassa funziona un collegio di sindaci composto di tre membri, di cui uno è nominato dalla assemblea ordinaria dei soci e gli altri due dalla Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie.

In caso di impedimento all'esercizio delle funzioni, per qualsiasi motivo, di uno dei sindaci, l'Ente da cui venne nominato provvederà senz'altro alla sua sostituzione con altro sindaco che resterà in carica per il tempo assegnato al suo predecessore.

Art. 28.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono rieleggibili. Essi possono operare per delega anche separatamente l'uno dall'altro ed hanno le facoltà, i poteri ed i doveri previsti dalla legge.

Art. 29.

Ai sindaci spetta, oltre il rimborso delle spese di viaggio, un corrispettivo da determinarsi annualmente dall'assemblea dei soci.

Si applicano anche ai sindaci le incompatibilità previste dall'articolo 23.

TITOLO VII.

DIREZIONE E PERSONALE.

Art. 30.

Gli organici del personale della Cassa, i doveri ed i diritti di esso, le norme ed il trattamento di previdenza e di quiescenza, saranno determinati da appositi regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione in conformità con le disposizioni generali che regolano la materia.

Art. 31.

La direzione dell'Istituto è affidata ad un direttore generale che è a capo di tutti gli uffici e del personale. Il direttore generale predispone le materie da sottoporre al Consiglio di amministrazione, dà esecuzione a tutte le deliberazioni amministrative compiendo tutti gli atti esecutivi occorrenti, sovraintende al buon funzionamento dei servizi, curando l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.

Firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni ed i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private, nonchè ogni dichiarazione o provvedimento, e in genere, compie e concorre a compiere, giusta i regolamenti, tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di amministrazione, o dal presidente.

Il direttore generale funge da segretario delle assemblee dei soci e del Consiglio di amministrazione e ne controfirma i verbali di seduta.

Nelle sedute del Consiglio di amministrazione ha voto consultivo con diritto di fare inserire a verbale la propria dichiarazione di voto.

Può assistere alle sedute dei Comitati e delle Commissioni ed in tal caso ha voto deliberativo.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice-direttore generale della Cassa o da un funzionario all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 32.

Gli impiegati e il personale di servizio della Cassa non possono costituirsi in alcun modo debitori verso la stessa: possono solamente cedere, secondo le disposizioni di legge e di regolamento, una quota parte dello stipendio da essi goduto alla data della cessione.

Art. 33.

A garanzia degli obblighi assunti dalla Cassa verso i propri dipendenti che hanno avuto riconosciuto il loro diritto a pensione, è costituito un fondo pensioni, il cui patrimonio, separatamente amministrato, rimane assegnato in ogni caso ai fini per i quali è stato costituito, escluso qualsiasi diritto o pretesa dei creditori della Cassa.

TITOLO VIII.

DEPOSITI FRUTTIFERI.

Depositi a risparmio ordinario.

Art. 34.

La Cassa riceve in deposito fruttifero qualunque somma, il cui importo non sia inferiore a una lira.

È in facoltà del Consiglio di amministrazione di limitare l'importo dei singoli versamenti, come pure di subordinarne o vincolarne l'accettazione a condizioni speciali.

Il credito massimo di ciascun libretto di deposito a risparmio ordinario non può superare la somma di L. 250.000.

Art. 35.

All'atto del primo versamento viene rilasciato un libretto che sarà, secondo la richiesta, al portatore o nominativo e deve essere sottoscritto dal presidente e dal direttore generale o da chi fa legalmente le loro veci.

Il libretto deve essere esibito per l'annotazione di ogni operazione successiva.

Sui libretti si registra ogni singolo versamento o rimborso, e queste registrazioni dovranno essere convalidate dalla firma o dai contrassegni di due impiegati.

Art. 36.

Le somme iscritte sui libretti nominativi sono pagabili esclusivamente alla persona intestata o ad un rappresentante munito di regolare procura e in genere agli aventi diritto.

I libretti al portatore si cedono con la semplice trasmissione. La Cassa eseguisce sopra di essi ogni operazione richiesta da chiunque li presenti.

Art. 37.

I depositi a risparmio ordinario, quando ne venga fatta la domanda, possono essere vincolati a tempo o a condizione.

Art. 38.

Non sono ammesse opposizioni al rimborso di libretti se non nei casi e secondo le disposizioni dell'articolo 27 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967. L'opposizione, per essere valida, dovrà essere fatta per iscritto all'Amministrazione della Cassa.

Art. 39.

La Cassa corrisponde sui depositi un interesse, netto dalla imposta di ricchezza mobile, fissato dal Consiglio di amministrazione in armonia colle disposizioni generali che regolano la materia.

Gli interessi decorrono dal giorno feriale successivo a quello del versamento e cessano dal giorno feriale antecedente a quello del rimborso. Le variazioni del tasso di interesse dovranno essere rese note al pubblico con un avviso all'albo della Cassa. La riduzione dell'interesse avrà effetto, per i depositi in corso, non prima di quindici giorni dalla pubblicazione della variazione deliberata all'albo della Cassa.

Art. 40.

La capitalizzazione degli interessi sui depositi a risparmio viene fatta ogni anno al 31 dicembre.

Art. 41.

I rimborsi si effettuano:

L. 1000 a vista:

con un giorno di preavviso per somme da oltre L. 1000 fino a L. 5000;

con tre giorni di preavviso per somme da oltre L. 5000 fino a L. 10.000;

con otto giorni di preavviso per somme oltre le L. 10.000.

In caso di improvvise ed urgenti domande di rimborso, la Cassa ha la facoltà di raddoppiare i termini di preavviso.

La Cassa può eseguire i rimborsi richiesti anche con un termine più breve, o a vista, applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso, o verso trattenuta dello sconto che fosse fissato dal Consiglio di amministrazione, in armonia alle disposizioni generali che regolano la materia.

Art. 42.

In caso di perdita, smarrimento, distruzione o sottrazione di libretti di risparmio, si applicano le disposizioni di legge per l'annullamento del libretto ed il rilascio del duplicato.

Trattandosi di libretti di importo non superiore fra capitale e interessi a L. 100, il Consiglio di amministrazione potrà prescindere dalle formalità ordinarie e stabilire sotto quali condizioni e contro quali garanzie debbasi provvedere al rilascio del duplicato.

Art. 43.

Se per un periodo di 20 anni il libretto di deposito non viene presentato per la registrazione degli interessi o per effettuare operazioni di deposito o di prelievo, la Cassa ha facoltà di sospendere il pagamento dell'interesse dal giorno dello spirare di detto periodo di 20 anni.

DEPOSITI A RISPARMIO SPECIALE.

Art. 44.

La Cassa ha facoltà di emettere libretti a piccolo risparmio speciale a favore:

a) di società di mutuo soccorso, di istituti od enti di assistenza, beneficenza e previdenza, aventi sede in provincia di Bolzano;

b) di operai e lavoratori manuali; di insegnanti elementari, scolari e appartenenti alla Gioventù Italiana del Littorio; vedove e figli minori di lavoratori manuali o di impiegati, residenti in provincia di Bolzano.

I libretti a piccolo risparmio speciale sono esclusivamente nominativi.

Il saggio di interesse su detti depositi sarà maggiore di quello stabilito per i depositi ordinari e sarà fissato dal Consiglio di amministrazione. Sulle somme eccedenti il limite massimo consentito per questa speciale categoria, sarà corrisposto l'interesse dei depositi ordinari.

Nei libretti di deposito indicati alla lettera *a*) non si possono versare più di 1000 lire settimanali, e in quelli indicati alla lettera *b*) non più di 100 lire settimanali.

Il credito massimo di ciascun libretto di deposito di questa categoria non può superare la somma di L. 5000 per i libretti intestati a persone fisiche e la somma di L. 10.000 per quelli intestati ad enti.

Il limite massimo dei prelevamenti a vista, per ogni settimana, resta fissato come segue:

per i privati L. 100, per gli enti L. 500.

Per le somme maggiori si osserverà un preavviso di 10 giorni.

L'ammontare complessivo di questa speciale categoria di depositi, non potrà superare il ventesimo del totale dei depositi raccolti dalla Cassa con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

DEPOSITI IN CONTO CORRENTE.

Art. 45.

La Cassa accetta depositi in conto corrente.

I rimborsi sono fatti mediante chèques o assegni, i cui moduli saranno rilasciati dalla Cassa.

Per il saggio, la decorrenza dell'interesse e la capitalizzazione degli interessi si richiamano le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40.

Art. 46.

I rimborsi si effettuano: L. 30.000 a vista;

da L. 30.001 a L. 100.000 con un giorno di preavviso;

da L. 100.001 a L. 200.000 con tre giorni di preavviso;

per somme maggiori con cinque giorni di preavviso.

Valgono anche per i depositi in conto corrente le disposizioni di cui al penultimo ed ultimo capoverso dell'art. 41.

BUONI FRUTTIFERI.

Art. 47.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa e variabile secondo le condizioni e le modalità da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO IX.

IMPIEGHI.

Art. 48.

I capitali amministrati dalla Cassa di risparmio sono impiegati nei modi seguenti:

1) in mutui e conti correnti con garanzia ipotecaria;

2) in mutui chirografari a provincie, comuni, consorzi, enti e corpi morali legalmente costituiti, con garanzia di delegazione sulle sovrimposte e sugli altri cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

3) in mutui per la costruzione e l'acquisto di case economiche e popolari con le norme previste dalle leggi vigenti;

4) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e altri, sui quali le Casse di risparmio, a sensi delle vigenti disposizioni, possono compiere le operazioni del genere;

5) in anticipazioni sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale, di fedi di deposito emesse da istituti e magazzini generali a ciò regolarmente autorizzati secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

6) in acquisto di titoli di cui al punto 4);

7) in operazioni cambiarie, e sconti di mandati e di delegazioni emessi da enti morali legalmente riconosciuti;

8) in conti correnti garantiti da cambiali;

9) in acquisti di beni immobili a termini di legge;

10) in operazioni di cessione di stipendio a sensi delle leggi vigenti;

11) in acquisto di cedole scadute, o in corso di semestre, di titoli di cui al punto 4);

12) in acquisto di crediti verso lo Stato, le provincie e i comuni, liquidi ed esigibili, di annualità dovute dallo Stato, provincie e comuni, in forza di leggi e di convenzioni e anticipazioni sulle stesse;

13) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale, Casse di risparmio e Istituti da esse costituiti.

Art. 49.

I mutui e i conti correnti ipotecari devono essere garantiti da ipoteca sopra immobili che abbiano un valore cauzionale, libero da pesi, almeno doppio della somma concessa, situati in provincia di Bolzano.

Art. 50.

Il valore dei beni immobili offerti in garanzia ipotecaria, sarà determinato dal perito della Cassa, oppure da perizia riveduta e controllata da personale tecnico della Cassa.

I fabbricati dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio presso una Compagnia benevisa dalla Cassa, e nella relativa polizza dovrà inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa medesima in caso di sinistro.

Art. 51.

I mutui ipotecari, ed i mutui chirografari a provincie, comuni, enti e consorzi legalmente costituiti, si concedono col sistema di ammortamento e per una durata massima di anni 25.

Art. 52.

Le somme da impiegarsi nelle operazioni di cui i numeri 1), 2), 3) e 12) dell'art. 48 non devono oltrepassare complessivamente il 40 per cento dei capitali amministrati dalla Cassa.

Art. 53.

Le anticipazioni su titoli non dovranno avere scadenza superiore a 6 mesi e non potranno oltrepassare i 4/5 del valore di borsa dei titoli stessi.

Le anticipazioni su pegno di merci non potranno mai eccedere i 2/3 del valore di giornata delle merci stesse, accertato da un perito designato dalla Cassa, qualora il valore non potesse accertarsi in altro modo.

La scadenza massima delle anticipazioni su merci sarà di 4 mesi.

È in facoltà del Consiglio di amministrazione di concedere rinnovi sulle operazioni di cui il presente articolo.

Art. 54.

Qualora alla scadenza non sia restituita la somma ricevuta in anticipazione, con i relativi interessi e accessori, oppure nel corso dell'operazione il valore dei titoli o delle merci offerte in garanzia diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui l'art. 54 del presente statuto, la Cassa avrà diritto di alienare, senza intervento giudiziale e con la sola opera di un agente di cambio o di pubblico notaio o di mediatore, i titoli e le merci ricevute in pegno, con la sola formalità di diffidare il debitore ad estinguere il debito o a fornire adeguato supplemento di garanzia entro tre giorni dalla richiesta, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto.

Dal prezzo ricavato dalla vendita, la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese. La somma eccedente sarà tenuta a disposizione del debitore.

La Cassa agirà invece per il ricupero della differenza quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

Quando, a giudizio del presidente, vi sia pericolo di danno nel ritardo della vendita delle merci, la Cassa potrà procedere alla vendita delle merci stesse immediatamente, dandone contemporaneo avviso al debitore.

Il deprezzamento verrà accertato a mezzo di pubblico mediatore, o, in mancanza, da un perito scelto dal presidente della Cassa.

Art. 55.

Le operazioni cambiarie possono avere la forma di sovvenzione e sconti cambiari. Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità, e non potrà avere scadenza superiore ai 6 mesi

Le cambiali possono portare anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o emesse da un ente morale debitamente autorizzato o da pegno di mandati di pubbliche amministrazioni, purchè il pegno risulti notificato all'amministrazione debitrice o, comunque, da garanzia reale o da privilegi agrari consentiti dalle leggi.

Potranno essere ammesse allo sconto, cambiali tratte con cessione di provvista a sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 56.

Alle operazioni cambiarie assistite da garanzia ipotecaria e ai conti correnti ipotecari si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui ipotecari. La durata massima di queste operazioni non deve superare i 5 anni.

TITOLO X.

OPERAZIONI VARIE.

Art. 57.

La Cassa ha facoltà di ricever. in deposito a custodia titoli di credito ed oggetti preziosi e di concedere in locazione cassette di sicurezza.

Può assumere il servizio di esattorie, tesorerie e ricevitorie, nonchè i servizi di cassa e di esazione di enti morali o di associazioni, con l'osservanza delle disposizio i vigenti in materia, può assumere servizi di corrispondenza e di emissione di assegni circolari e bancari di altre Casse ed istituti di credito, e il servizio di incasso effetti per conto di Istituti di credito e di privati; può compiere, in genere, tutte le altre operazioni consentite alle Casse di risparmio.

Può partecipare ad Istituti di credito fondiario e agrario; partecipare al capitale dell'Istituto di emissione; ad altri Istituti ed enti formati da Casse di risparmio, o ai quali, a sensi delle disposizioni vigenti, le Casse di risparmio possono partecipare.

Può eseguire al coperto operazioni in titoli, in valute e divise per esclusivo conto di terzi, e operazioni di incasso e pagamento con l'osservanza delle leggi e disposizioni che regolano la materia.

La Cassa può assumere la gestione di uffici viaggio e turismo. Può istituire magazzini generali con le debite autorizzazioni. La Cassa inoltre può assumere l'amministrazione di patrimoni limitatamente ai beni immobili e titoli di credito, giusta le disposizioni di legge.

Art. 58.

La Cassa può cedere i propri crediti e contrarre operazioni passive.

TITOLO XI.

BILANCIO E UTILI ANNUALI.

Art. 59.

Il bilancio annuale deve essere preparato non più tardi del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Il Consiglio di amministrazione delibera sulla formazione del bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione del direttore generale e dalla relazione del Collegio sindacale, all'assemblea ordinaria dei soci, convocata entro il 1° trimestre dell'anno, per la relativa approvazione.

Art. 60.

Gli utili netti annuali risultanti dal bilancio sono devoluti ad aumento dei fondi di riserva, del fondo di garanzia federale e ad erogazioni di pubblica utilità e di assistenza nei limiti consentiti dalle leggi e disposizioni in vigore.

La quota di utili disponibili per erogazioni di pubblica utilità e di assistenza sarà ripartita nella zona di azione della Cassa in proporzione dei depositi fiduciari esistenti nelle singole sedi e filiali, tenuto conto delle erogazioni a carattere provinciale fatte dal Consiglio di amministrazione.

Quando il fondo di riserva abbia raggiunto una somma uguale al decimo dell'ammontare dei depositi e si mantenga non inferiore alla medesima, si potrà destinare alle opere di pubblica utilità e di assistenza una maggior parte degli utili netti annuali, purchè mai in misura eccedente i 5/10 dell'utile stesso.

TITOLO XII.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 61.

Il Consiglio di amministrazione delibera con appositi regolamenti interni le norme che disciplinano i servizi e la esecuzione delle operazioni.

Art. 62.

Ad ogni effetto di legge s'intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio in Bolzano, nella sede della stessa.

TITOLO XIII.

RIFORME DELLO STATUTO E LIQUIDAZIONE DELLA CASSA.

Art. 63.

Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare sulle proposte di modifiche di riforme dello statuto.

Art. 64.

La Cassa potrà cessare la sua attività soltanto nei casi previsti dalla legge.

In caso di liquidazione della Cassa, l'assemblea dei soci indicherà gli scopi di assistenza e di pubblica utilità ai quali è da erogarsi il fondo disponibile dell'attivo, dopo aver soddisfatto integralmente tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo della Cassa.

Tale fondo disponibile verrà ripartito nelle città di Bolzano, Merano e Brunico in proporzione dei depositi fiduciari esistenti all'atto della liquidazione presso le rispettive dipendenze.

Visto, si approva:

Il Duce
Presidente del Comitato dei Ministri
MUSSOLINI

(2561)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Asti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Asti;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Asti ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Montafia e Castelnuovo Don Bosco (Asti), dell'estensione di ettari 859 circa, delimitata dai seguenti confini:

stradale provinciale, partendo dal bivio Montafia-Capriglio, proseguendo al bivio Gallareto-Mondonio e fino a Mondonio, strada comunale da Mondonio che passando per Capriglio si riunisce al bivio Montafia-Capriglio.

La Commissione venatoria provinciale di Asti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(2592)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1938-XVI.
Modificazioni e proroga di validità delle tariffe eccezionali temporanee della piccola velocità per i trasporti di cose sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La validità delle tariffe eccezionali temporanee nn. 901, 902, 903, 904, 905, 906 e 907 incluse nelle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, è prorogata fino al 31 dicembre 1938-XVII.

Art. 2.

Con effetto dal 1° luglio 1938-XVI, alle tariffe eccezionali temporanee di cui al precedente articolo sono apportate le modificazioni appresso specificate:

Tariffa eccezionale 901.

1) Sono aggiunte le voci seguenti:

Cortecce per tinta o per concia, anche macinate o in tritumi
Foglie per tinta o per concia, anche polverizzate o in tritumi
Frutta per tinta o per concia, fresche o secche, anche polverizzate o in tritumi
Radiche per tinta o per concia, anche macinate o in tritumi
Semi per tinta o per concia, anche macinati

} /H/H/—/B/—/—/

2) Per le voci seguenti l'indicazione della serie di prezzi applicabile è così modificata:

Juta greggia	D*	—	—	—	—	D*
Pesci altrimenti preparati	H	H	—	—	—	—
Pietra pomice	H	H	R	H	N	H
Solfato di allumina	H	—	—	—	—	H

Tariffa eccezionale n. 902.

3) Nella parte I sono aggiunte le voci seguenti:

Cemento - amianto (eternit, sacelit, carpilite, salonit, populit, eterna, ecc.) L

Eraclit in lastre L

Latta: scatolame di rifiuto e rottami in genere (esclusi i ritagli) in destinazione alle fonderie o alle officine per essere distagnati. . . . . . P

Legno di castagno destinato a stabilimenti per l'estrazione dell'acido tannico . . . . O

Pietra pomice in polvere o detriti . . . . N

Inoltre, sempre nella parte I, alla voce « *Paglia* comune » sono aggiunte le parole « e paglia di ginestra », e dopo la voce « *Legna* da ardere di produzione nazionale, ecc. » è aggiunta l'annotazione seguente: « Per la legna destinata a stabilimenti per l'estrazione dell'acido tannico vedasi la voce « Legno di castagno destinato ecc. »;

4) Nella parte II le voci « *Carta* » (sacchi di) per imballaggi delle merci » e « *Cereali*: a) granoturco atto all'alimentazione umana » sono così modificate:

« *Carta* (sacchi di), anche rinforzati con juta, per imballaggi delle merci »;

« Cereali: a) granoturco, anche in pannocchie, atto all'alimentazione umana »;

5) Nella parte III sono soppresse le voci « *Cemento - amianto* (eternit, carpilite, salonit, populit, eterna, ecc.) e « *Eraclit* in lastra »; di contro alla voce « *Feldspato* » è aggiunta l'indicazione della serie dei prezzi Q nella colonna delle spedizioni in partenza da stazioni dei Compartimenti di Roma e Ancona; di contro alla voce « *Preparazioni* anticrittogamiche, antifilosseriche e antiperonosporiche » è aggiunta l'indicazione della serie di prezzi *B* nella colonna delle spedizioni in partenza da stazioni dei Compartimenti di Roma e Ancona; è aggiunta la voce seguente:

Avanzi di materie animali o vegetali destinati esclusivamente ad uso di concime e dichiarati sulle lettere di vettura con l'indicazione di tale destinazione . . /B/B/B/B/—/B/

Tariffa eccezionale n. 904.

6) Nella serie A è aggiunta, tra le stazioni mittenti, la stazione di Peschiera, ed è aggiunta inoltre la voce « *Alabastro*: polvere, rottami, scaglie, frantumi » con assegnazione dei medesimi prezzi stabiliti per la voce già esistente « *Marmo*: granelli, polvere, rottami, scaglie, frantumi ».

Art. 3.

L'indicazione delle singole tariffe eccezionali temporanee di contro alle voci della nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità è modificata od aggiunta in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

(2566)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Reggio Emilia;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 757 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, torrente Campola;
ad est, provinciale Reggio-Casina;
a sud, strada comunale Paderna-La Vecchia-Pecorile;
ad ovest, torrente Campola.

La Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(2591)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1938-XVI.
Restituzione di tassa di scambio per alcuni prodotti di più larga esportazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, secondo comma, della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, circa la facoltà di consentire restituzioni della tassa di scambio, già corrisposta nel Regno, sulle merci esportate;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, allegato *A*, concernente aumento delle aliquote di tassa di scambio;

Riconosciuta l'opportunità, allo scopo di favorire l'esportazione dei prodotti nazionali, di consentire restituzioni di tassa di scambio per alcuni prodotti di più larga esportazione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 20 luglio 1938 e fino al 31 dicembre 1939 ai prodotti indicati nella tabella allegato *A* annessa al presente decreto è consentita, in occasione dello scambio di esportazione dei prodotti stessi, la restituzione della tassa di scambio, corrisposta ai sensi di legge per i passaggi nel Regno, nella misura e giusta le modalità stabilite per ciascun prodotto nella detta tabella.

Non è consentita alcuna restituzione per i prodotti destinati alle Colonie ed ai possedimenti italiani.

Art. 2.

Ai fini del trattamento di restituzione di cui al precedente articolo l'esportazione dei prodotti indicati nella tabella allegata al presente decreto deve essere effettuata a mezzo di bolletta doganale di uscita con restituzione di diritti, da compilarsi di regola in corrispondenza ad ogni fattura di vendita all'estero. All'atto delle singole esportazioni deve essere prodotta alle dogane una copia della fattura di vendita per l'estero sulla quale i detti uffici, eseguiti gli opportuni controlli, appongono la seguente speciale attestazione datata e firmata dal competente fuzionario di dogana: « prodotti esportati all'estero con bolletta mod. . . . . . . n. . . . . in data . . . . ».

La detta copia di fattura è soggetta alla tassa di bollo stabilita dall'art. 63 della tariffa allegato *A* annessa alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Art. 3.

La restituzione della tassa deve essere richiesta dagli interessati con regolare istanza da presentarsi alla competente Intendenza di Finanza, nel termine perentorio di sei mesi dalla eseguita esportazione, salvo che una stessa bolletta doganale non costituisca titolo anche per la restituzione di diritti di confine o di imposte di produzione, nel qual caso valgono i maggiori termini prescritti dalle relative disposizioni per il rimborso di questi ultimi.

L'istanza deve essere corredata delle originali bollette doganali e delle copie di fatture di cui al precedente art. 2.

Se la restituzione è domandata in base ad aliquote la cui applicazione è subordinata alla prova di aver corrisposto sull'acquisto nel Regno delle merci esportate la tassa di scambio in una determinata misura, dev'essere presentata a corredo delle istanze l'originale fattura di acquisto dei prodotti esportati, debitamente assoggettata alla prescritta tassa di scambio, nonchè una copia integrale di essa. Detta copia, da assoggettarsi alla tassa di bollo prevista dall'articolo 63 della tariffa allegato *A* annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, deve essere munita da parte del competente ufficio del Registro della seguente attestazione, datata con timbro a calendario e firmata dal capo dell'Ufficio: « Accertata la regolarità del pagamento. Conforme all'originale ».

Art. 4.

Alla restituzione della tassa di scambio stabilita dal presente decreto provvede l'Intendenza di finanza della Provincia ove la ditta esportatrice ha la sua sede principale, in base ai documenti sopraindicati ed osservate le norme di cui all'art. 260 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successivamente modificato.

Nel caso previsto dal terzo comma del precedente articolo l'Intendenza dispone il rimborso semprechè non abbia dubbi sulla personalità dell'esportatore e sulla identità dei prodotti descritti nella fattura di acquisto con quelli che dalla bolletta doganale e dalla fattura di vendita all'estero vidimata dalle dogane risultano esportati. In tal caso l'Intendenza con particolareggiata dichiarazione, autenticata con timbro d'ufficio e firmata dal funzionario incaricato, deve annotare sull'originale fattura di acquisto e sulla relativa copia la quantità ed il valore delle merci ammesse al rimborso a scarico parziale o totale della fattura stessa, il cui originale verrà restituito all'interessato.

Disposta la restituzione di tassa l'Intendenza deve munire del timbro d'ufficio e della indicazione degli estremi dell'ordinativo di pagamento i documenti che sono serviti di base per il rimborso, i quali devono rimanere uniti agli atti che giustificano l'ordine di pagamento.

Art. 5.

Con provvedimento insindacabile del Ministero delle finanze possono essere escluse dal beneficio della restituzione di tassa stabilita dal presente decreto le ditte esportatrici che abbiano comunque usato mezzi intesi ad ottenere una indebita restituzione della tassa di cui trattasi.

Art. 6.

La restituzione della tassa di scambio effettuata a norma del presente decreto ed in base alle aliquote rispettivamente stabilite per i prodotti contenenti cotone o cellulosa, non compresi nelle categorie 13ª e 15ª *bis* della tariffa doganale nè tra gli oggetti cuciti di cotone e di fibra artificiale della categoria 16ª della tariffa stessa, esclude ogni altra restituzione di tassa di scambio sul cotone greggio o sulla cellulosa.

Parimenti la restituzione consentita dal presente decreto per i prodotti fabbricati con materie temporaneamente importate esclude i prodotti stessi dal beneficio della restituzione della tassa di scambio depositata alla dogana all'atto della temporanea importazione delle dette materie, la quale di conseguenza va incamerata definitivamente.

Art. 7.

Sono abrogati, a decorrere dal 20 luglio 1938, i decreti Ministeriali 12 gennaio 1934, n. 51050, 21 dicembre 1934, n. 57405, e 8 febbraio 1938, n. 73946, concernenti rispettivamente restituzioni di tassa di scambio sulle conterie, sui guanti di pelle e sui prodotti lanieri esportati.

Restano invece ferme le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 19 aprile 1934, n. 50254, relative alla restituzione della tassa di scambio sull'argento greggio di provenienza estera impiegato nella fabbricazione del nitrato d'argento destinato all'esportazione.

Art. 8.

Sulle controversie circa la classificazione delle merci ai fini della restituzione della tassa di scambio a norma del presente decreto decide inappellabilmente il Ministero delle finanze, sentito il parere del Collegio consultivo dei periti doganali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel

(2609)

ALLEGATO *A*.

Tabella dei prodotti per i quali è consentita all'atto dell'esportazione restituzione di tassa di scambio.

N. d'ordine	Voce della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota di tassa da restituire o modalità per la restituzione
1		*Categoria 2ª.*	
	20 *b*)	Carni preparate: salate, affumicate o in altro modo preparate.	La tassa si restituisce in ragione di L. 2,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
2		*Categoria 5ª.*	
	43	Frutti e scorze di frutti, canditi.	Per i prodotti di cui alle voci 43 e 44 la tassa si restituisce in ragione di L. 1 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. Per i prodotti di cui alle voci 45, 46 e 47 la tassa si restituisce in ragione di L. 1,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. Per i prodotti di cui alla voce 51 la tassa si restituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	44	Marmellate, gelatine e altre conserve di frutti.	
	45	Caramelle, confetti, pastiglie e altri lavori di zucchero.	
	46	Torroni, mandorlati e prodotti di pasticceria con zucchero o miele.	
	47	Biscotti.	
	51	Cioccolata.	
3		*Categoria 7ª.*	
	98	Frutti, legumi e ortaggi; nell'aceto, nell'olio, in salamoia e nello spirito.	La tassa si restituisce in ragione di L. 1 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	99	Conserva di pomodori.	
4		*Categoria 12ª.*	
	140 *a*)	Canapa greggia.	Per la canapa greggia (voce 140 *a*) e per la stoppa di canapa (voce 141) si fa luogo a restituzione della tassa di L. 1,30 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera, nel solo caso che l'esportatore provi, con fattura rilasciata a suo nome, di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno la tassa di scambio di L. 1,50 per cento. Per i prodotti di cui alle voci 140 *b*) 148, 149, 152, 153, 154, 157, 158 la tassa si restituisce: *a*) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura rilasciata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati la tassa di L. 1,50 per cento a norma della voce 7, lettere *a*) e *b*) della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione di L. 2,20 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera; *b*) per le esportazioni effettuate da fabbricanti e da chiunque non sia in grado di provare, con fattura intestata a proprio nome, che per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati ha corrisposto la tassa di scambio di L. 1,50 per cento a norma della voce 7 lettere *a*) e *b*) della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al Regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione di L. 1 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. Per i prodotti di cui alle voci 159, 160, 164, 165, 167, 168, 177, 178, ex 270, la tassa si restituisce: *a*) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura rilasciata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati la tassa di scam-
	140 *b*)	Canapa pettinata.	
	141	Stoppa di canapa.	
	148	Cordami, cordicelle e spago, anche incatramati ecc.	
	149	Cordoni e cordoncini intrecciati ecc.	
	152	Filati di lino, semplici.	
	153	Filati di canapa, semplici.	
	154	Filati di lino e di canapa, ritorti.	
	157	Filati semplici di lino e di canapa, a lungo tiglio ecc.	
	158	Filati di lino e di canapa, da cucire ecc.	
	159	Reti.	
	160	Tessuti di lino e di canapa.	
	164	Tessuti ricamati.	
	165	Ricami su tessuto di fondo invisibile.	
	167	Cinghie e tubi di lino e di canapa ecc.	
	168	Tele di lino e di canapa.	
	177	Galloni e nastri.	
	178	Passamani.	
	ex 270	Oggetti cuciti di lino e di canapa.	

N. d'ordine	Voce della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota di tassa da restituire e modalità per la restituzione
			bio del 6 per cento a norma della voce 9 lettera *a*) della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione di L. 6,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera; *b*) per le esportazioni effettuate da fabbricanti e da chiunque non sia in grado di provare, con fattura intestata a proprio nome, che per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati ha corrisposto la tassa di scambio del 6 per cento a norma della voce 9 lettera *a*) della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924; in ragione di L. 1,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
5		*Categoria 13ª.* Sono ammessi al trattamento di restituzione i prodotti di cotone per i quali dalle vigenti disposizioni è consentita la restituzione del dazio doganale sul cotone greggio.	La tassa si restituisce a norma dell'art. 37 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, in ragione di L. 4 per cento del valore ufficiale del cotone greggio di provenienza estera contenuto nei prodotti esportati. Nel caso peraltro di esportazioni effettuate da commercianti e confezionisti che con fattura intestata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei tessuti esportati o dei tessuti impiegati nelle confezioni esportate la tassa di scambio del 6 per cento a norma della voce 9 lettera *a*) della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* del R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, la restituzione si effettua in ragione di L. 5,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. Tale trattamento esclude i prodotti esportati dal beneficio della restituzione di cui al comma precedente. Dette aliquote sono comprensive della tassa di scambio che è stata corrisposta alla dogana all'atto della importazione del cotone greggio, e che dovrebbe essere restituita a norma del citato articolo 37.
6		*Categoria 14ª.*	1) Per i filati di cui alle voci 216, 217 la tassa si restituisce: *a*) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura rilasciata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati la tassa di scambio del 6 % a norma della voce 10 della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione di L. 4 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera; *b*) per le esportazioni effettuate dai fabbricanti e da chiunque non sia in grado di provare con fattura intestata a proprio nome che per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati ha corrisposto la tassa di scambio del 6 % a norma della voce 10 della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937 n. 1924: in ragione di L. 1 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. 2) Per i feltri per cappelli di cui alla voce 225-*a*) la tassa si restituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	216	Filati di pura lana mohair.	
	217	Filati di lana, altri.	
	218	Tessuti di lana.	
	219	Tessuti di fili di lana stampati in nastro.	
	220	Tessuti broccati.	
	221	Tessuti ricamati.	
	222	Ricami su tessuto di fondo invisibile.	
	223	Tessuti misti di lana e di materia tessile vegetale nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15 ma non più di 50 per cento.	
	224	Feltri tessuti per la fabbricazione delle paste di legno e di paglia, della cellulosa e della carta.	
	225 *a*)	Feltri per cappelli.	
	225 *b*)	Feltri, altri.	
	226	Coperte di lana o di borra di lana.	
	227	Tappeti da pavimento di lana o di borra di lana.	
	228	Velluti di lana.	
	229	Velluti misti di lana e di materia tessile vegetale, nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15 ma non più del 50 per cento.	
	230	Calze di lana.	
	231	Guanti di lana.	

N. d'ordine	Voce della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota di tassa da restituire e modalità per la restituzione
	232	Maglie non nominate di lana.	3) Per i tessuti e manufatti di cui alle restanti voci controindicate, eccezion fatta per le confezioni contemplate nel seguente n. 4, la tassa si restituisce. *a*) per le esportazioni effettuate da commercianti, che con fattura rilasciata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati la tassa di scambio del 10 % a norma della voce 12 lettera *a*) della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione di L. 10 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera; *b*) per le esportazioni effettuate da fabbricanti e da chiunque non sia in grado di provare, con fattura intestata a proprio nome, che per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati ha corrisposto la tassa di scambio del 10% a norma della voce 12 lettera *a*) della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. 4) Per gli oggetti cuciti di cui alla voce 272 *b*) la tassa si restituisce: *a*) per le esportazioni effettuate da chiunque dimostri, con fattura intestata a proprio nome, di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno del tessuto impiegato nelle confezioni la tassa di scambio del 10 % a norma della voce 12 lettera *a*) della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione di L. 8 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera; *b*) per le esportazioni effettuate da chiunque non sia in grado di provare, con fattura intestata a proprio nome, di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno del tessuto impiegato nelle confezioni la tassa di scambio del 10 % a norma della voce 12 lettera *a*) della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	233	Calze miste di lana e di materia tessile vegetale, nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15 ma non più di 50 per cento.	
	234	Guanti misti di lana e di materia tessile vegetale, nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15 ma non più di 50 per cento.	
	235	Maglie non nominate, miste di lana e di materia tessile vegetale, nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15 ma non più di 50 per cento.	
	238	Galloni e nastri.	
	239	Passamani.	
	272 *a*)	Oggetti cuciti di lana, crino e peli: scialli, coperte ed altri oggetti di forma rettangolare, semplicemente orlati o con sola applicazione di frange.	
	272 *b*)	Oggetti cuciti di lana, crino e peli: altri.	
		Categoria 15ª.	
	247	Seta tratta.	1) Per i prodotti di cui alla voce 247 la tassa si restituisce in ragione di L. 3 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. 2) Per i prodotti di cui alle voci 248, 249, 250 la tassa si restituisce in ragione di L. 1,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. 3) Per i prodotti di cui alla voce 251 la tassa si restituisce: *a*) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura rilasciata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati la tassa di scambio del 6 % a norma della voce 11 della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione di L. 6 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera; *b*) per le esportazioni effettuate da fabbricanti e da chiunque non sia in grado di provare con fattura intestata a proprio nome che
	248	Cascami di seta.	
	249	Filati di cascami di seta ecc.	
	250	Filati di pettenuzzo o roccadino ecc.	
	251	Fili da cucire in matassine, ecc., di cascami di seta e di seta.	
	252	Tessuti di seta.	
	253	Tessuti misti con catena interamente di seta ecc.	
	254	Tessuti misti nei quali la seta entra in misura di non meno di 12 ecc.	
	255	Tessuti ordinari di cascami di seta ecc.	
	256	Tessuti incerati.	
	257	Tessuti ricamati.	
	258	Ricami su tessuto di fondo invisibile.	
	260	Velluti di seta.	
	261	Velluti misti nei quali la seta ecc.	
	262	Maglie di seta.	
	263	Maglie miste ecc.	
	265	Tulli e crespi di seta ecc.	
	266	Galloni e nastri.	
	267	Passamani.	

N. d'ordine	Voce della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota di tassa da restituire e modalità per la restituzione
			per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati ha corrisposto la tassa di scambio del 6 % a norma della voce 11 della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione di L. 1 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	273 *a*)	Oggetti cuciti di seta: Scialli, coperte ed altri oggetti di forma rettangolare, semplicemente orlati o con semplice applicazione di frange.	4) Per i prodotti di cui alle restanti voci controindicate, eccezion fatta per le confezioni contemplate nel seguente n. 5, la tassa si restituisce:
	273 *b*)	Oggetti cuciti di seta: altri.	*a*) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura rilasciata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati la tassa di scambio del 9 % o del 12 % a norma delle voci 13 lettera *a*) e 14 lettera *a*) della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione rispettivamente di lire 9 o di L. 12 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera; *b*) per le esportazioni effettuate da fabbricanti o da chiunque non sia in grado di provare con fattura intestata a proprio nome che per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati ha corrisposto la tassa di scambio del 9 % o del 12 % di cui alle voci 13 lett. *a*) e 14 lett. *a*) della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. 5) Per gli oggetti cuciti di cui alla voce 273 *b*) la tassa si restituisce: *a*) per le esportazioni effettuate da chiunque dimostri con fattura intestata a proprio nome di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno del tessuto impiegato nelle confezioni la tassa di scambio del 9 % o del 12 % di cui alle voci 13 *a*) e 14 *a*) della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione di L. 8 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera; *b*) per le esportazioni effettuate da chiunque non sia in grado di provare, con fattura intestata a proprio nome, di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno del tessuto impiegato nelle confezioni la tassa di scambio del 9 % o del 12 % di cui alle voci 13 *a*) e 14 *a*) della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
8		*Categoria 15-bis.* Sono ammesse al trattamento di restituzione tutte le voci della categoria, nonchè la voce 273-*bis* della categoria 16ª.	La tassa si restituisce a norma dell'art. 37 della Legge 28 luglio 1930, n. 1011 in ragione di L. 4 % del valore medio della cellulosa di provenienza estera, determinato semestralmente dal Ministero delle finanze. Nel caso peraltro di esportazioni effettuate da commercianti e confezionisti che con fattura intestata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei tessuti esportati o dei tessuti impiegati nelle confezioni esportate la tassa di scambio del 6 % a norma della voce 9 lettera *a*) della Tabella *A* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, la restituzione si effettua in ragione di L. 5,50 per ogni cento lire del

N. d'ordine	Voce della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota di tassa da restituire o modalità per la restituzione
			prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. Tale trattamento esclude i prodotti esportati dal beneficio della restituzione di cui al comma precedente. Dette aliquote sono comprensive della tassa di scambio che è stata corrisposta alla dogana all'atto della importazione della cellulosa e che dovrebbe essere restituita a norma del menzionato art. 37.
9		*Categoria 18ª.*	
	317 *a*) 317 *b*) ex 317 *d*) ex 320	Punte di Parigi. Chiodi da mascalcia. Chiodi da scarpe, con capocchia, fatti a macchina. Viti a legno.	La tassa si restituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
10		*Categoria 26ª.*	
	525 526 527 527 *bis*	Motocicli. Velocipedi. Parti staccate ed accessori di velocipedi. Parti staccate ed accessori di motocicli.	La tassa si restituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
11		*Categoria 30ª.*	
	589	Vetri, cristalli e smalti, in conterie, tagliati a foggia di gemme o in pezzi forati per lumiere, e simili.	La tassa si restituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
12		*Categoria 32ª.*	
	609 613 614 615 616 617	Doghe per botti. Mobili di legno non imbottiti. Mobili di legno imbottiti. Parti di mobili di legno. Liste di legno per cornici. Cornici di legno.	1) Per i prodotti di cui alla voce 609 la tassa si restituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. 2) Per i prodotti di cui alle restanti voci controindicate la tassa si restituisce: *a*) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura rilasciata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati la tassa di scambio del 6 % a norma della voce 18 della Tabella *B* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione di L. 6,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera; *b*) per le esportazioni effettuate da chiunque non sia in grado di provare con fattura intestata a proprio nome di aver corrisposto per l'acquisto dei prodotti esportati la tassa di scambio del 6 % a norma della voce 18 della Tabella *B* annessa all'Allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
13		*Categoria 36ª.*	
	658 *a*) 1 ex 658 *b*) 663	Olii essenziali ed essenze non deterpenati, di agrumi. Olii essenziali ed essenze deterpenati, di agrumi. Profumerie.	Per i prodotti di cui alle voci 658 *a*) 1, ex 658 *b*) si restituisce la stessa tassa corrisposta dall'esportatore sulla fattura di vendita rilasciata alla ditta estera a norma degli articoli 84 e seguenti della Legge 28 luglio 1930, n. 1011.

N. d'ordine	Voce della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota di tassa da restituire e modalità per la restituzione
			Per i prodotti di cui alla voce 662 la tassa si restituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
		Categoria 42ª.	
14	808	Pelli conciate col pelo ecc.	1) Per i prodotti di cui alla voce 808 la tassa si restituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. 2) Per i prodotti di cui alle voci 809, 810, 811, 812, 813 la tassa si restituisce in ragione di L. 5 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. 3) Per i prodotti di cui alla voce 814 la tassa si restituisce in ragione di L. 3 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. 4) Per i prodotti di cui alla voce 817 la tassa si restituisce in ragione di L. 6 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. 5) Per i prodotti di cui alle restanti voci controindicate la tassa si restituisce in ragione di L. 4 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	809	Pelli conciate senza pelo ecc.	
	810	Pelli pergamenate.	
	811	Pelli tagliate.	
	812	Residui del taglio delle pelli in gropponi.	
	813	Spaccature di pelli (croste) di ogni sorta.	
	814	Cuoio falso.	
	815	Cinghie finite per trasmissioni.	
	816	Accessori per macchine e parti di macchine, di pelle o di cuoio.	
	817	Guanti di pelle, anche semplicemente tagliati.	
	818	Tomaie giunte di pelle o di cuoio, di qualsiasi specie.	
	819	Gambali di pelle o di cuoio.	
	820	Selle.	
	821	Fornimenti da tiro, correggie, ecc.	
	822	Valige, bauli, cappelliere ecc.	
	823	Lavori in pelli concie senza pelo non nominati.	
	824	Tavole, sacchi, bandine, ecc... di pelli concie col pelo.	
	825	Lavori da pellicciaio non nominati.	
		Categoria 44ª.	
15	847	Carta.	La tassa si restituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	848	Cartoni.	
		Categoria 45ª.	
16	868	Pianoforti.	La tassa si restituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	869	Armonium.	
	871	Armoniche.	
		Categoria 47ª.	
17	888	Calzature di pelle o di cuoio (esclusi i sandali, le pantofole e gli zoccoli).	1) Per i prodotti di cui alle voci 888, 889, 890 la tassa si restituisce in ragione di L. 3 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. 2) Per i prodotti di cui alle restanti voci controindicate la tassa si restituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	889	Sandali di qualsiasi specie ecc.	
	890	Pantofole.	
	892	Calzature e soprascarpe di gomma elastica ecc.	
	892 *bis*	Cappelli non formati, di paglia ecc.	
	893	Cappelli.	
	894	Berretti.	
	897	Bottoni di corozo o di palma dum.	
		Categoria 48ª.	
18	911	Mercerie.	La tassa si restituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.

Il Ministro: Di Revel.

(2609)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Treviso;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Treviso ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Oderzo (Treviso), dell'estensione di ettari 708 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, canale Navisigo e strada comunale Colfrancui-Ormelle;

ad ovest, strada vicinale della fattoria;

a sud, strada comunale Roncadelle-Faé-Rustigné;

ad est, strada statale Postumia e strada comunale del cimitero.

La Commissione venatoria provinciale di Treviso provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(2589)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Reggio Emilia;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Cervarezza (Reggio Emilia) della estensione di ettari 1125 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada vicinale che da Monte della Ghiara passando per Cà di Scattola porta a Colombara;

ad est, stessa strada Colombara-Cà del Bocco-Frassinedolo;

a sud, mulattiera che da Frassinedolo porta sulla nazionale Reggio-La Spezia, provinciale Castelnuovomonti-Ramiseto fino al Rio Maore, corso del Rio Maore;

ad ovest, corso del Rio Maore fino alla sua confluenza col torrente Lonza.

La Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(2590)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Reggio Emilia;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Carpineti (Reggio Emilia), della estensione di ettari 900 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, mulattiera che dalla comunale Carpineti-Il Castello, seguendo le pendici settentrionali del Monte San Vitale, porta alle sorgenti del rio della Dorgola;

ad est, torrente Dorgola;

a sud, corso della Secchia;

ad ovest, corso del rio delle Coste fino alle sue sorgenti.

La Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(2588)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1938-XVI.
Autorizzazione alla « Società Ferrovie Elettriche Novaresi » ad emettere azioni privilegiate.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 330; la legge 3 giugno 1935, n. 873, e il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2486;

Vista l'istanza presentata dalla « Società Ferrovie Elettriche Novaresi » la quale chiede di essere autorizzata ad aumentare il proprio capitale sociale da L. 8.408.600 sino a un

massimo di L. 12.612.900 mediante emissione di azioni privilegiate;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

La « Società Ferrovie Elettriche Novaresi », anonima con sede in Biella, è autorizzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, ad aumentare il capitale sociale da L. 8.408.600 sino a un massimo di L. 12.612.900 mediante emissione di azioni privilegiate.

Il privilegio consisterà:

a) nella priorità nella ripartizione degli utili fino al sei per cento del capitale mediante prelievo in ciascun esercizio, con diritto a conguaglio negli esercizi successivi, ove nei due immediatamente precedenti o in uno di essi gli utili non abbiano consentito la detta remunerazione;

b) nel diritto di essere rimborsate con precedenza sulle altre azioni nel caso di liquidazione della società;

c) in caso di limitazione del capitale in seguito a perdite, la limitazione sarà applicata prima al capitale rappresentato dalle azioni ordinarie, sino alla totalità del medesimo, e solo successivamente a quello rappresentato dalle azioni privilegiate.

Le nuove azioni dovranno essere offerte nella totalità in opzione agli attuali azionisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1938 - Anno XVI

(2625) *Il Ministro*: SOLMI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di cedola di certificato di rendita 3,50 per cento.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 1.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale scaduta il 1° luglio 1937, relativa al certificato di Rendita P. R. 3,50 % n. 224669 di L. 20.200 cap. nom. a favore di Di Leo Elena fu Francesco, vedova Regii.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, ed art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato si fa noto che trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 7 luglio 1938 - Anno XVI

(2604) *Il direttore generale*: POTENZA

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di certificato di rendita consolidato 3,50 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 2.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato Cons. 3,50 %, n. 229616, intestato a Canzi Maria fu Andrea moglie di Lodovico Ghiringhelli fu Pietro, dom. in Baggio (Milano) vincolato per dote della titolare.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 7 luglio 1938 - Anno XVI

(2605) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

Media dei cambi e dei titoli
del 14 luglio 1938 - Anno XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,74
Francia (Franco)	52,55
Svizzera (Franco)	434,50
Argentina (Peso carta)	4,93
Belgio (Belga)	3,2175
Canadà (Dollaro)	18,87
Cecoslovacchia (Corona)	65,72
Danimarca (Corona)	4,1845
Norvegia (Corona)	4,71
Olanda (Fiorino)	10,46
Polonia (Zloty)	358 —
Portogallo (Scudo)	0,8521
Svezia (Corona)	4,8325
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	[illegible]
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	[illegible]
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,08
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,30
Id. 3,50 % (1902)	70,275
Id. 3,00 % Lordo	51,825
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,025
Id. Id. 5 % (1936)	[illegible]
Rendita 5 % (1935)	93 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,275
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,275
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,75
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,60
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,175
Id. id. 5 % - Id. 1944	99,35

N. 148

Media dei cambi e dei titoli
del 15 luglio 1938 - Anno XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,70
Francia (Franco)	52,55
Svizzera (Franco)	434,50
Argentina (Peso carta)	4,93
Belgio (Belga)	3,2175
Canadà (Dollaro)	18,87
Cecoslovacchia (Corona)	65,63
Danimarca (Corona)	4,183
Norvegia (Corona)	4,708
Olanda (Fiorino)	10,4575
Polonia (Zloty)	357,90
Portogallo (Scudo)	0,8518
Svezia (Corona)	4,8305
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	[illegible]
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,08
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,20
Id. 3,50 % (1902)	70,35
Id. 3,00 % Lordo	51,825
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69 —
Id. Id. 5 % (1936)	92,875
Rendita 5 % (1935)	92,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,30
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,275
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,775
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,60
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,225
Id. id. 5 % - Id. 1944	99,35

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 10.

Dal 15 al 31 maggio 1938-XVI.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Asti	Galliano	B	—	1
Bari	Acquaviva	B	—	1
Id.	Ruvo di Puglia	B	—	1
Bescia	Bienno	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	2
Id.	Bovengno	B	—	1
Id.	Pisogne	B	—	1
Brindisi	Ostuni	E	—	1
Cosenza	Rossano	B	1	—
Cuneo	Cervasca	B	—	1
Id.	Montà d'Alba	B	—	1
Id.	Murazzano	B	—	1
Foggia	Ascoli Satriano	B	1	—
Id.	Bovino	B	1	—
Id.	Carpino	E	1	—
Id.	Foggia	O	—	1
Id.	Lucera	B	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	O	—	1
Milano	Bertonico	B	1	—
Id.	Rho	B	—	1
Id.	San Fiorano	B	—	1
Potenza	Acerenza	Cap	—	1
Salerno	Fisciano	B	—	1
Id.	Roccadaspide	B	—	1
Terni	Amelia	B	—	1
Torino	Ulzio	O	—	1
			6	21
	Carbonchio sintomatico.			
Chieti	Borrello	B	—	1
Cosenza	Corigliano Calabro	B	1	—
Firenze	Campi Bisenzio	B	—	1
Milano	Pero	B	—	1
Modena	Carpi	B	—	1
			1	4
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	2	3
Id.	Boscomarengo	B	—	1
Id.	Castellazzo Bormida	B	3	—
Id.	Castelletto d'Orba	B	1	4
Id.	Castelletto Merli	B	1	—
Id.	Castelnuovo Bormida	B	3	—
Id.	Cuccaro	B	—	1
Id.	Frugarolo	B	1	—
Id.	Montaldeo	B	—	2
Id.	Montalto Bormida	B	—	1
Id.	Quargnento	B	1	—
Id.	San Cristoforo	B	8	9

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Alessandria	Sardigliano	B	—	2
Id.	Tortona	B	—	1
Id.	Valenza	O	1	—
Id.	Villamiroglio	B	—	1
Id.	Volpedo	B	—	2
Aosta	Ceresole Reale	B	—	2
Id.	La Thuile	B	2	2
Id.	Pre Sant Didier	B	8	—
Asti	Celle Enomondo	B	—	1
Id.	Revigliasco	B	—	1
Id.	Montechiaro	B	—	1
Bergamo	Casirate d'Adda	B	1	—
Id.	Seriate	B	1	—
Id.	Stezzano	B	1	2
Id.	Treviglio	B	2	—
Id.	Treviolo	B	2	2
Bologna	Anzola Emilia	B	—	1
Id.	Bologna	B	—	1
Id.	Castel San Pietro dell'E.	B	—	1
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	—	1
Brescia	Concesio	B	—	1
Id.	Pontevico	B	—	6
Id.	Palazzolo	B	—	1
Como	Bregnano	B	1	—
Id.	Cermenate	B	5	—
Id.	Fenegrò	B	—	16
Id.	Gironico	B	1	—
Id.	Inverigo	B	2	—
Id.	Lurate Caccivio	B	1	—
Id.	Tavernerio	B	1	—
Id.	Valmadrera	B	1	—
Cremona	Agnadello	B	1	—
Id.	Ostino	B	—	2
Id.	Romanengo	B	—	1
Id.	Torricella Pizzo	B	1	—
Cuneo	Cavallermaggiore	B	—	1
Id.	Centallo	B	—	1
Id.	Cuneo	B	—	1
Id.	Fossano	B	1	1
Id.	Monteu Roero	B	—	1
Id.	San Damiano Maera	B	1	—
Id.	Savigliano	B	—	1
Firenze	Fucecchio	B	1	—
Forlì	Forlimpopoli	B	—	1
Id.	Santarcangelo	B	—	4
Genova	Campo Ligure	B	—	1
Lecce	Castrignano del Capo	B	—	2
Id.	Corsano	B	—	1
Id.	Moglie	O B	—	1
Livorno	Livorno	B	1	—
Lucca	Forte dei Marmi	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	1	1
Mantova	Magnacavallo	B	1	—
Id.	Poggio Rusco	B	1	—
Id.	San Benedetto Po	B	1	—
Matera	Montescaglioso	B	1	—
Milano	Albairate	B	—	1
Id.	Bernate Ticino	B	—	5
Id.	Boffalora Ticino	B	—	1
Id.	Caponago	B	1	—
Id.	Casarile	B	1	—
Id.	Cerro al Lambro	B	—	1
Id.	Cerro Maggiore	B	1	—
Id.	Cisliano	B	—	1
Id.	Cologno Monzese	B	—	1
Id.	Cornaredo	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Milano	Corte Palasio	B	—	1
Id.	Cuggiono	B	8	—
Id.	Dresano	B	1	—
Id.	Inzago	B	1	1
Id.	Lodi	B	1	1
Id.	Magenta	B	—	1
Id.	Milano	B	—	1
Id.	Pozzuolo Martesana	B	1	—
Id.	Robecchetto con Induno	B	1	—
Id.	Robecco sul Naviglio	B	1	2
Id.	San Giuliano Milanese	B	1	—
Id.	Solaro	B	1	—
Id.	Somaglia	B	—	1
Id.	Vignate	B	—	1
Id.	Zelo Surrigone	B	—	1
Modena	Carpi	B	—	1
Id.	Modena	B	—	1
Id.	Nonantola	B	—	1
Novara	Bellinzago	B	—	2
Id.	Biandrate	B	1	—
Id.	Borgomanero	B	1	—
Id.	Carpignano Sesia	B	2	1
Id.	Cerano	B	—	2
Id.	Fara Novarese	B	2	1
Id.	Galliate	B	2	4
Id.	Mezzomerico	B	—	1
Id.	Novara	B	1	—
Id.	Oleggio	B	—	4
Id.	Pallanza	B	1	—
Id.	Prato Sesia	B	1	1
Id.	San Pietro Mosezzo	B	—	15
Id.	Sozzago	B	3	3
Id.	Trecate	B	2	1
Id.	Vicolungo	B	—	1
Parma	Salsomaggiore	B	—	2
Pavia	Bascapè	B	1	—
Id.	Battuda	B	—	1
Id.	Bornasco	B	1	1
Id.	Casatisma	B	—	1
Id.	Casolnovo	B	2	6
Id.	Certosa di Pavia	B	—	1
Id.	Confienza	B	—	1
Id.	Dorno	B	—	2
Id.	Landriano	B	—	1
Id.	Ottobiano	R	4	5
Id.	Pieve Albignola	B	—	2
Id.	Pieve del Cairo	B	—	1
Id.	Pinarolo	B	—	3
Id.	Robecco	B	—	2
Id.	San Martino	B	—	1
Id.	Torre d'Isola	B	—	1
Id.	Vidigulfo	B	—	3
Id.	Vigevano	B	1	1
Id.	Zeme	B	1	—
Id.	Zinasco	B	—	2
Pisa	San Miniato	B	1	—
Pistoia	Ponte Buggianese	B	—	2
Id.	Serravalle Pistoiese	B	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	B	—	2
Savona	Savona	B	—	1
Sondrio	Grosio	B	1	—
Id.	Grosotto	B	—	1
Torino	Arignano	B	1	4
Id.	Barbania	B	6	—
Id.	Borgaro	B	1	—
Id.	Borgone	B	1	—
Torino	Bruzolo	B	—	1
Id.	Carmagnola	B	—	1
Id.	Castagnola	B	1	—
Id.	Frossasco	B	1	1
Id.	Pinerolo	B	2	4
Id.	Piscina	B	2	—
Id.	Poirino	B	1	—
Id.	Pralormo	B	1	—
Id.	Rivarolo	B	—	1
Id.	Torino	B	—	1
Id.	Verolengo	B	1	—
Treviso	Crespano del Grappa	B	1	—
Trieste	Trieste	B	—	1
Varese	Mornago	B	—	1
Venezia	Noale	B	2	—
Id.	Salzano	B	1	—
Vercelli	Buronzo	B	—	2
Id.	Carisio	B	—	1
Id.	Cerrione	B	—	5
Id.	Pertula	O	—	1
Id.	Valdengo	B	1	2
Id.	Verrone	B	—	2
Id.	Villanova Biellese	B	—	1
Id.	Zubiena	B	—	6
			128	224
	Malrossino dei suini.			
Ascoli Piceno	Monsampolo	S	—	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	1
Bologna	San Benedetto Val di Sambro	S	1	—
Bolzano	Lasa	S	1	—
Id.	Rio di Pusteria	S	—	1
Brescia	Calvagese	S	—	2
Cuneo	Paesana	S	—	1
Ferrara	Comacchio	S	—	1
Fiume	Fiume	S	—	1
Id.	Laurana	S	—	8
Foggia	Candela	S	1	—
Gorizia	Circhina	S	1	—
Id.	Gorizia	S	1	1
Id.	San Vito di Vipacco	S	—	1
Novara	Novara	S	—	1
Pesaro Urbino	Mercatino Marecchia	S	—	1
Teramo	Teramo	S	1	2
Treviso	Paese	S	1	—
Trieste	Trieste	S	1	1
Udine	Cividale	S	—	1
Id.	Forgaria	S	—	3
Vicenza	Castegnero	S	—	1
Id.	Castelgomberto	S	—	1
			9	29
	Peste e setticemia dei suini.			
Arezzo	Arezzo	S	6	1
Ascoli Piceno	Falerone	S	1	3
Bergamo	Villongo	S	—	1
Bologna	Castelmaggiore	S	—	1
Id.	San Lazzaro di Savena	S	1	—
Brescia	Pralboino	S	—	1
Cosenza	Colosimi	S	1	—
Id.	Bisignano	S	—	1
Cremona	Casalmaggiore	S	1	—

Segue: *Peste e setticemia dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Cremona	Rivarolo del Re	S	—	1
Id.	Casalmaggiore	S	1	—
Ferrara	Ferrara	S	—	4
Foggia	Casalvecchio di Puglia	S	—	1
Id.	Castelnuovo della Daunia	S	1	—
Id.	Monteleone di Puglia	S	1	—
Id.	San Paolo di Civitate	S	1	—
Frosinone	Arce	S	—	1
Grosseto	Campagnatico	S	1	2
Id.	Grosseto	S	1	—
Macerata	Corridonia	S	12	1
Mantova	Gazzuolo	S	2	—
Id.	Marcaria	S	—	1
Id.	San Giacomo delle Segnate	S	1	1
Id.	Sustinente	S	1	—
Id.	Viadana	S	1	1
Matera	Nova Siri	S	6	—
Id.	Rotondella	S	5	—
Modena	Mirandola	S	—	1
Padova	Campo San Martino	S	—	1
Pescara	Città Sant'Angelo	S	—	2
Id.	Elice	S	3	—
Potenza	Vietri di Potenza	S	—	1
Reggio Emilia	Casina	S	—	1
Id.	Guastalla	S	—	1
Id.	Reggio Emilia	S	1	—
Id.	Sant'Ilario	S	—	1
Id.	Scandiano	S	—	1
Roma	Roma	S	2	—
Id.	Id.	S	1	—
Sassari	Bono	S	—	1
Id.	Illorai	S	—	2
Id.	Pattada	S	—	1
Id.	Ploaghe	S	—	1
Id.	Sassari	S	—	1
Id.	Villanova	S	—	1
Siena	Sinalunga	S	—	1
Teramo	Penna Sant'Andrea	S	1	1
Trieste	Trieste	S	5	—
Udine	Codroipo	S	1	—
Vicenza	Asiago	S	—	1
Id.	Bolzano	S	—	1
Id.	Gambellara	S	—	1
Id.	Montebello	S	—	1
Id.	Rosà	S	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	1
			58	45

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Napoli	Napoli	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	4	—
			5	—

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agrigento	Agrigento	E	2	—
Id.	Sciacca	E	1	—
Bari	Terlizzi	E	1	—
Caltanissetta	Mussomeli	E	2	—
Id.	Vallelunga	E	2	—
Catania	Catania	E	2	—
Id.	Paternò	E	2	—
Chieti	Rapino	E	1	—
Napoli	Albanova	E	2	—
Id.	Atella	E	2	—

Segue: *Farcino criptococcico.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Napoli	Aversa	E	9	1
Id.	Calvizzano	E	1	—
Id.	Casalnuovo	E	3	—
Id.	Casoria	E	2	—
Id.	Giugliano	E	5	—
Id.	Marigliano	E	1	—
Id.	Mariglianella	E	1	—
Id.	Marcianise	E	9	—
Id.	Napoli	E	41	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	8	—
Id.	Pompei	E	1	—
Id.	Santa Anastasia	E	1	—
Id.	San Giuseppe Vesuviano	E	3	—
Id.	Torre Annunziata	E	5	—
Id.	Trentola	E	3	—
Id.	Villa Literno	E	2	—
Id.	Villaricca	E	—	—
Palermo	Bagheria	E	1	—
Id.	Belmonte	E	2	—
Id.	Carini	E	9	—
Id.	Cinisi	E	—	1
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Battipaglia	E	1	1
Id.	Bracigliano	E	1	—
Id.	Eboli	E	—	3
Id.	Fisciano	E	1	1
Id.	Nocera Superiore	E	1	—
Id.	Olevano sul Tusciano	E	1	—
Id.	Salerno	E	2	1
Id.	San Severino Rota	E	—	1
Id.	Serre	E	1	—
Trapani	Alcamo	E	6	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	6	—
Id.	Marsala	E	—	1
Id.	Salemi	E	2	—
			146	10

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Foggia	Foggia	Can	1	—
Lecce	Lecce	Fel	—	1
Id.	Id.	Can	—	2
Napoli	Gragnano	Can	—	2
Id.	Marano	Can	—	1
Id.	Mondragone	Can	—	1
Id.	Napoli	Can	—	10
Id.	Portici	Can	—	1
Id.	San Giuseppe Vesuviano	Can	—	1
Id.	San Sebastiano Vesuviano	Can	—	1
Id.	Somma Vesuviana	Can	—	1
Id.	Sparanise	Can	—	1
Id.	Torre Annunziata	Can	—	2
Salerno	Castelcivita	Can	—	1
Id.	Eboli	Can	—	1
Id.	Montecorvino Rovella	Can	—	1
Id.	Nocera Inferiore	Can	—	—
			1	27

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Aquila	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Foggia	Apricena	O	1	—
Id.	Lucera	O	1	—
Frosinone	Amaseno	O	2	—
Id.	Vallerotonda	O	6	—
Grosseto	Arcidosso	O	—	2

Segue: *Rogna.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Grosseto	Campagnatico	O	1	—
Id.	Grosseto	O	1	—
Rieti	Rieti	O	1	—
Roma	Roma	O	3	—
Terni	Amelia	O	4	—
Id.	Montecastrilli	O	2	—
			24	2

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agrigento	Licata	O	1	—
Id.	Ravanusa	O	1	—
Caltanissetta	Mazzarino	O	1	—
Enna	Enna	O	1	—
Id.	Piazza Armerina	O	1	—
Id.	Pietrapersia	O	4	—
Foggia	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Sesina	O	1	—
Roma	Roma	O	1	—
Siracusa	Lentini	O	1	—
Taranto	Maruzzo	O	1	—
			14	—

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bergamo	Bergamo	B	1	—
Id.	Orniga	B	1	—
Id.	Vilminore di Scalve	B	1	—
Bologna	Argelato	B	2	—
Id.	Budrio	B	1	—
Id.	Malalbergo	B	2	—
Id.	Molinella	B	1	—
Id.	San Lazzaro di Savena	B	1	—
Bolzano	Appiano	B	—	1
Id.	Naturno	B	1	—
Id.	Sesto	B	—	1
Cremona	Derovere	B	2	—
Id.	Gussola	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Genova	Masone	B	1	—
Gorizia	Romans d'Isonzo	B	1	—
Grosseto	Grosseto	B	1	—
Novara	Barengo	B	1	1
Id.	Garbagna	B	1	—
Id.	Granozzo	B	1	—
Id.	Novara	B	16	1
Id.	Sozzago	B	1	—
Id.	Trecate	B	2	—
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Padova	Legnaro	B	—	1
Id.	Piombino Dese	B	—	1
Parma	Felino	B	1	—
Roma	Roma	B	14	—
Rovigo	Adria	B	1	—

Segue: *Aborto epizootico.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Treviso	Conegliano	B	1	—
Id.	San Biagio di Callalta	B	—	1
Udine	Aquileia	B	2	—
Id.	Chions	B	2	—
Id.	Morsano	B	1	—
Id.	Sacile	B	2	—
Venezia	Annone Veneto	B	5	—
Id.	Caorle	B	2	2
Id.	Cavarzere	B	6	—
Id.	Cona	B	5	—
Id.	Grisolera	B	3	—
Id.	Marcon	B	1	—
Verona	Bovolone	B	—	1
Id.	Minerbe	B	—	1
Vicenza	Lonigo	B	—	1
Id.	Schio	B	—	5
			85	19

Tubercolosi bovina.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Sant'Elpidio a Mare	B	—	1
Bari	Altamura	B	2	—
Id.	Andria	B	1	—
Id.	Bari	B	—	1
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	1	—
Parma	Zibello	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
			6	4

Diarrea dei vitelli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Rovigo	Contarina	B	1	—
Teramo	Teramo	B	2	—
			3	—

Difterite aviaria.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Foggia	Castelnuovo della Daunia	Poll	1	—
Pesaro Urbino	Mercatino Marecchia	Poll	—	1
			1	1

Colera dei polli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Forlì	Forlimpopoli	Poll	—	3
Padova	Piazzola sul Brenta	Poll	—	1
Pesaro Urbino	Mercatino Marecchia	Poll	—	2
Ravenna	Ravenna	Poll	1	—
Rieti	Leonessa	Poll	1	—
Teramo	Teramo	Poll	2	—
			4	6

Barbone bufalino.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Salerno	Battipaglia	Buf	—	2
Id.	Capaccio	Buf	3	4
Id.	Eboli	Buf	1	10
			4	16

RIEPILOGO
dal 15 al 31 maggio 1938-XVI, n. 10.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	12	26	27
2	Carbonchio sintomatico	5	5	5
3	Afta epizootica	83	168	352
4	Mal rossino dei suini	16	24	38
5	Peste e setticemia dei suini	26	54	103
6	Morva	1	2	5
7	Farcino criptococcico	9	45	156
8	Rabbia	4	16	23
9	Rogna	7	13	26
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	7	11	14
11	Aborto epizootico	18	45	104
12	Tubercolosi bovina	4	9	10
13	Diarrea dei vitelli	2	2	2
14	Difterite aviaria	2	2	2
15	Colera dei polli	6	6	10
16	Barbone bufalino	1	3	20

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina; P. pollame; Can. canina; Fl. felina.
N. B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(2534)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa di Fico (Trapani), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 6 luglio 1938-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa di Fico (Trapani), in liquidazione, l'avv. Calcedonio Scio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2639)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di pegni e Cassa di risparmio di Zara.

Nella seduta tenuta il 6 luglio 1938-XVI, dal Comitato di sorveglianza del Monte di pegni e Cassa di risparmio di Zara, il rag. Ugo Delich è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2640)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per titoli alla nomina ad ufficiale di complemento in vari Corpi e gradi della Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con R. decreto 16 maggio 1932, n. 819;

Decreta:

È approvata l'unita notificazione di concorso per titoli alla nomina ad ufficiale di complemento in vari Corpi e gradi della Regia marina.

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli alla nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina, fino al grado di capitano di corvetta o maggiore incluso, nei Corpi dello Stato Maggiore, del Genio navale, per la direzione delle macchine, delle Armi navali, di Sanità militare marittima (medici e chimici farmacisti), di Commissariato militare marittimo e delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso senza limite di posti coloro che:

a) posseggano i requisiti stabiliti dalle norme di legge riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, norme che si riportano allegate alla presente notificazione;

b) appartengano alla leva di mare.

Art. 3.

I concorrenti dovranno chiaramente specificare nella domanda il Corpo ed il grado a cui aspirano ad esser nominati. Il Ministero si riserva tuttavia la facoltà di assegnare ad essi, previa loro accettazione, gradi di ufficiale inferiori a quello richiesto, secondo le risultanze dei titoli e delle graduatorie.

Art. 4.

La nomina non sarà in alcun caso conferita a coloro che, all'atto in cui si dovrebbe dar corso alla medesima, abbiano oltrepassato i limiti massimi di età previsti dall'art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 397, modificato con legge 24 marzo 1930, n. 459, per l'appartenenza, nei rispettivi gradi, al ruolo degli ufficiali di complemento della Regia marina.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6 con l'indicazione del domicilio del concorrente e con le specificazioni prescritte dal precedente art. 8, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei Servizi militari Divisione stato giuridico) non oltre il 90° giorno dopo la pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredate dei seguenti documenti, legalizzati dalle competenti Autorità:

a) estratto del registro degli atti di nascita (non sono ammessi i certificati);

b) certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli);

c) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta;

e) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio, o l'estratto matricolare:

f) fotografia con firma debitamente autenticata;

g) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui il concorrente ha il proprio domicilio e attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Gli italiani non regnicoli dovranno presentare invece il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero del luogo in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero, e vistato, per la ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale fascista o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso;

h) i titoli di studio (in originale o in copia autentica rogata da Regio notaio) e gli altri documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del testo unico 16 maggio 1932, n. 819, a seconda dei Corpi e dei gradi. I concorrenti potranno inoltre aggiungere altri speciali titoli di carriera, o professionali, o scientifici, eventualmente posseduti.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti che siano ufficiali di complemento della Regia marina od impiegati dello Stato in servizio sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle predette lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Non saranno prese in considerazione neppure le domande per la nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina già presentate prima della data della presente notificazione. Esse dovranno essere nuovamente prodotte e documentate con le modalità e nei termini ora prescritti.

I concorrenti residenti in Colonia potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso non oltre 30 giorni dallo stesso.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel 1° e nel penultimo comma per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data d'inizio dell'esame delle domande da parte della Commissione ordinaria d'avanzamento.

Art. 6.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo. Inoltre, le ammissioni al concorso possono essere accordate sotto riserva, in relazione a quanto è detto nel presente articolo e nei due ultimi commi dell'articolo 5.

Art. 7.

L'idoneità fisica sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti presso il Ministero della marina o presso Autorità periferiche della Regia marina all'uopo delegate.

Art. 8.

Il Ministero della marina, in base all'art. 48 della legge 11 marzo 1926, n. 397, si riserva di richiamare in servizio di prima nomina i vincitori del concorso, per un periodo variabile dai 3 ai 6 mesi.

Roma, addì 14 giugno 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con R. decreto 16 maggio 1932, n. 819.

. . . .

Art. 6.

Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina sono necessarie le seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano, e per gli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana essere esenti da ogni obbligo di servizio militare nello Stato donde provengono;

b) aver compiuto il 18° anno di età, ma non aver superata l'età stabilita dalla legge sullo stato degli ufficiali per la cessazione dalla categoria degli ufficiali di complemento, avuto riguardo al grado da conferirsi;

c) essere in condizioni sociali e morali compatibili col grado di ufficiale, a giudizio insindacabile del Ministero;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo;

e) gli italiani non regnicoli possono conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in base alle norme del presente testo unico. Sulla equipollenza dei titoli di studio non conseguiti nelle scuole del Regno giudicherà, in modo insindacabile, il Ministro per la marina.

Art. 7.

La nomina ad ufficiale di complemento della R. marina potrà non essere concessa a quei cittadini che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal presente testo unico, non abbiano a suo tempo compiuto sotto le armi la ferma ordinaria di leva.

Art. 8.

Ufficiali di Stato Maggiore.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di Stato Maggiore di complemento i cittadini italiani che abbiano conseguito la patente di capitano di lungo corso.

Per la nomina a capitano di corvetta i concorrenti debbono aver esercitato il comando per almeno cinque anni, di cui almeno uno in navigazione fuori del Mediterraneo, su piroscafi adibiti al servizio passeggeri di stazza lorda non inferiore a 4000 tonnellate o su piroscafi da carico di stazza lorda non inferiore a 10.000 tonnellate.

Per la nomina a tenente di vascello i concorrenti debbono aver compiuto sei anni di imbarco, di cui almeno due in comando di piroscafi, ovvero tre in comando di navi a vela in viaggio di lungo corso, oppure 10 anni di imbarco, di cui almeno due come comandante in 2ª (primo ufficiale) su piroscafi.

Per la nomina a sottotenente di vascello i concorrenti debbono aver compiuto almeno quattro anni di imbarco come ufficiali in comando di guardia su piroscafi, ovvero su velieri in viaggio di lungo corso.

Per la nomina a guardiamarina i concorrenti debbono aver compiuto almeno due anni di imbarco come ufficiali in servizio di guardia su piroscafi.

A raggiungere i periodi di servizio previsti dal presente articolo, saranno computati il comando e l'imbarco in servizio di guardia compiuti su Regie navi, escluse quelle d'uso locale.

Il possesso del diploma di capitano superiore di lungo corso sarà tenuto dalla Commissione d'avanzamento in particolare conto nello stabilire la graduatoria di cui all'articolo 3 del presente testo unico.

Art. 9.

Ufficiali del Genio navale.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di complemento del Genio navale i cittadini italiani, che abbiano conseguito la laurea d'ingegnere navale e meccanico.

Per la nomina a maggiore i concorrenti debbono contare almeno 20 anni di esercizio professionale ed avere esercitato le funzioni di direttore di uno dei principali cantieri navali o stabilimenti meccanici nazionali.

Per la nomina a capitano e tenente i concorrenti devono avere rispettivamente 12 e 5 anni di esercizio professionale; per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 10.

(Art. 5 R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, e art. 60 legge 8 luglio 1926, n. 1178).

Ufficiali per la direzione macchine.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di complemento per la direzione delle macchine i cittadini italiani che abbiano conseguito la patente di macchinista navale in 1ª.

Per la nomina a maggiore per la direzione delle macchine i concorrenti debbono aver tenuto per non meno di cinque anni, di cui un anno almeno di navigazione fuori del Mediterraneo, la direzione di macchina su piroscafi adibiti a servizi di passeggeri di stazza lorda non inferiore a 7000 tonnellate e con apparato motore di potenza non inferiore ad 8000 cavalli indicati.

Per la nomina a capitano per la direzione delle macchine i concorrenti debbono aver compiuto almeno sette anni di imbarco come ufficiali macchinisti mercantili, dei quali tre almeno in servizio di capo guardia in macchina su piroscafi e due come direttore di macchina.

Per la nomina a tenente per la direzione delle macchine i concorrenti debbono aver compiuto almeno cinque anni di imbarco come ufficiali macchinisti mercantili, dei quali almeno uno in direzione di macchina su piroscafi.

Per la nomina a sottotenente per la direzione delle macchine i concorrenti debbono aver compiuto non meno di tre anni di imbarco come ufficiali macchinisti mercantili, dei quali almeno uno in servizio di capo guardia in macchina su piroscafi.

Il servizio di macchina pel conferimento dei gradi di ufficiale inferiore di complemento per la direzione delle macchine deve essere compiuto in navigazione almeno di grancabotaggio.

A raggiungere i periodi di servizio previsti dal presente articolo, saranno computati la direzione ed il servizio di capo guardia in macchina compiuti su Regie navi, escluse quelle d'uso locale.

Il servizio di macchina per il conferimento dei gradi di ufficiale di complemento per la direzione delle macchine non è valido quando sia compiuto su piroscafi o rimorchiatori in servizio di porto, o su navi a vapore per le quali non sia obbligatorio, a norma di legge, la presenza di un macchinista in 1ª

L'aver frequentato con esito favorevole le sezione per il perfezionamento dei macchinisti navali del Regio istituto superiore navale di Napoli, sarà tenuto in particolare conto dalla Commissione d'avanzamento nello stabilire la graduatoria di cui all'art. 3.

Art. 11.

Ufficiali delle Armi navali.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiali di complemento delle Armi navali i cittadini che abbiano conseguito una delle seguenti lauree:

ingegneria industriale nei rami di meccanica - chimica o di elettrotecnica;

chimica pura;

chimica industriale;

fisica;

matematica e fisica.

Per la nomina a maggiore i concorrenti debbono contare almeno 20 anni di esercizio professionale ed avere esercitato le funzioni di direttore di uno dei principali stabilimenti meccanici o elettrotecnici nazionali.

Per la nomina a capitano ed a tenente i concorrenti debbono avere rispettivamente almeno 12 e 5 anni di esercizio professionale; per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 12.

Ufficiali medici.

Possono concorrere alla nomina di ufficiale medico di complemento della Regia marina i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia.

Per la nomina a maggiore medico possono concorrere:

a) i professori straordinari ed ordinari di Università, sia Regie che libere;

b) il vice direttore generale della Sanità pubblica;

c) i professori incaricati ufficiali stabili;

d) i medici rivestiti della carica di ispettore sanitario della Sanità pubblica del Regno;

e) i medici provinciali di 1ª classe;

f) i medici e chirurghi muniti del diploma di libera docenza, che siano primari dei principali ospedali del Regno, compresi i manicomi, e che siano nominati tali in seguito a pubblico concorso tanto per esami che per titoli;

g) i liberi docenti che, pur non essendo primari di grandi ospedali, siano aiuti di clinica, oppure contino non meno di 15 anni di esercizio professionale.

Per la nomina a capitano medico possono concorrere:

a) i medici laureati da non meno di 15 anni, o che siano primari di un ospedale provinciale;

b) i medici provinciali e tutti quei medici chirurghi che, qualunque sia l'impiego professionale, abbiano il diploma di libera docenza in qualsiasi branca delle scienze medico-chirurgiche;

c) gli aiuti di clinica che, pur non essendo liberi docenti, abbiano almeno due anni di carica;

d) gli aiuti di ospedali principali, purchè ricoprano da almeno due anni la carica e purchè questa sia stata conferita loro in seguito a concorso per esame.

Per la nomina a tenente medico possono concorrere i medici che siano laureati da almeno cinque anni e che contino almeno tre anni di esercizio professionale.

Per la nomina a sottotenente medico possono concorrere i cittadini laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato l'esame di Stato prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Un primo esame dei titoli, che dai candidati saranno presentati per ottenere la nomina ad uno dei gradi contemplati nel presente articolo, è devoluto alla Direzione centrale di Sanità militare marittima.

Art. 13.

(Art. 8 R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289).

Ufficiali chimici farmacisti.

Possono concorrere alla nomina di ufficiale chimico farmacista di complemento della Regia marina i cittadini italiani che posseggano la laurea in chimica e farmacia, oppure il diploma di farmacista e la laurea in chimica pura.

Al grado di maggiore può concorrere chi, oltre a possedere una delle condizioni di cui al precedente comma, sia professore ordinario o straordinario di Università, tanto Regia quanto libera, o professore incaricato ufficiale stabile di una delle materie di insegnamento della facoltà di chimica e farmacia.

Al grado di capitano può concorrere chi da almeno 15 anni possegga una delle condizioni di cui al comma 1°, e chi, pure possedendole da un tempo minore, sia direttore di farmacia di un ospedale provinciale.

Al grado di tenente può concorrere chi sia da almeno 5 anni in possesso di una delle condizioni di cui al comma 1° e conti almeno 3 anni di esercizio professionale.

Al grado di sottotenente può concorrere chi sia in possesso di una delle condizioni di cui al comma 1° ed inoltre abbia superato l'esame di Stato prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 14.

Ufficiali commissari.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiale commissario di complemento i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e marittime o economiche e commerciali od in scienze sociali.

Per la nomina a maggiore i concorrenti devono contare almeno 20 anni di servizio professionale ed aver esercitato per almeno 3 anni le funzioni di direttore amministrativo presso pubbliche Amministrazioni, od in amministrazioni private di notevole importanza.

Per la nomina a capitano ed a tenente i concorrenti devono contare rispettivamente almeno 12 e 5 anni di esercizio professionale presso pubbliche Amministrazioni od in amministrazioni private di notevole importanza; per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 15.

Ufficiali di porto.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiali di complemento nel Corpo delle Capitanerie di porto i cittadini italiani che abbiano conseguito una delle seguenti lauree:

giurisprudenza;
ingegneria;
scienze matematiche e fisiche;
scienze nautiche;
scienze economiche e marittime;
scienze economiche e commerciali o titolo equipollente rilasciato da Istituto equiparato;
o la patente di capitano di lungo corso.

Per la nomina a maggiore i concorrenti dovranno contare almeno 20 anni di servizio professionale, con tre anni almeno di funzioni direttive, presso società od aziende di navigazione od aziende di pesca marittima di notevole importanza, od in reparti amministrativi di cantieri navali importanti, ovvero in uffici pubblici attinenti alla navigazione ed ai servizi della marina mercantile.

Per la nomina a capitano ed a tenente i concorrenti devono contare rispettivamente almeno 12 e 5 anni di esercizio professionale nelle aziende ed uffici suindicati; per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 25.

Gli ufficiali di complemento di qualsiasi grado che, indipendentemente dall'anzianità, siano venuti a trovarsi nelle condizioni stabilite per il conferimento normale o eccezionale di gradi superiori, giusta gli articoli 3 e 4, possono, quando siano banditi concorsi per questi ultimi gradi, partecipare ai concorsi stessi e, secondo il risultato della graduatoria, conseguire il nuovo grado.

. . . .

Art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, modificato con la legge 24 marzo 1930, n. 459.

Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e vengono iscritti col grado rispettivo nella riserva:

a) gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina:
a 58 anni di età se ufficiali superiori;
a 56 anni di età se capitani;
a 55 anni di età se subalterni.

. . . .

(2585)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a sei posti di capi ragionieri di 1ª classe (grado 7°, gruppo B), nel ruolo delle Ragionerie degli Uffici provinciali delle corporazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 25 gennaio 1937, n. 1205, col quale alle tabelle organiche del Ministero delle corporazioni sono aggiunti i ruoli del personale degli Uffici provinciali delle Corporazioni;
Visti il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, ed il R. decreto 6 agosto 1937, n. 1639;
Vista la nota 17 dicembre 1937, n. 1908/15/1.1/3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sei posti di capo ragioniere di 1ª classe (grado 7°, gruppo *B*), nel ruolo dei capi delle Ragionerie degli Uffici provinciali delle corporazioni.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso i funzionari del ruolo dei capi delle Ragionerie degli Uffici anzidetti di grado 8°, i quali alla data del presente decreto abbiano una anzianità in tale grado di almeno tre anni, e i funzionari di ogni altro ruolo di ragioneria (gruppo *B*) delle Amministrazioni dello Stato, che siano di grado 7° oppure di grado 8° con almeno tre anni di anzianità in quest'ultimo grado, alla data del presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6 dovrà essere fatta pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale del commercio - Servizio centrale dei Consiglio e Uffici provinciali delle corporazioni) non oltre il termine di 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentato in tempo alla posta o ad altri uffici.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome, paternità ed il recapito; debbono, inoltre, elencare tutti i documenti e titoli che vengono prodotti a corredo di essa.

Art. 4.

A corredo della domanda il candidato dovrà unire i seguenti documenti:

1) documento comprovante il titolo di studio posseduto;
2) lo stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, debitamente legalizzato;
3) copia dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio;
4) documenti da cui risultino le eventuali benemerenze militari e politiche;
5) certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza del medesimo ai Fasci di combattimento;
6) ogni altro documento che il candidato ritenga di produrre per comprovare l'idoneità a coprire il posto al quale aspira.

Art. 5.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice è quella stabilita dall'art. 12 del R. decreto 6 agosto 1937, n. 1639.
La Segreteria sarà costituita dai seguenti funzionari:
Cav. dott. Giuseppe Bazzichelli, consigliere del Ministero;
Dott. Saverio Rodolfo Accardi, primo segretario del Ministero.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI

(2567)

SANTI RAFFAELE, *gerente* — MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.